



# COMUNE DI TREVISO

SETTORE SPORTELLINO UNICO E TURISMO  
SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

## REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G. 2001

- ADOZIONE D.C.C. DEL 25.07.2001 N° 47502/49;
- D.C.C. CONTRODEDUZIONE 24.07.2002 N° 50021/63
- D.G.R. N°3262 DEL 23.10.2003 approvazione con modifiche d'ufficio e proposte di modifica Art.45 e art. 46 L.R.61/85;
- D.C.C. N° 13013/12 DEL 27.02.2004 "Piano regolatore generale. Esame delle proposte di modifica della Regione Veneto di cui alla D.G.R. n. 3262 del 23.10.2003 e relative controdeduzioni ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85";
- D.G.R. N°2039 del 2.07.2004 " Piano regolatore generale. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46, rettifica modifiche d'ufficio art.45 L.R. 61/85";
- VARIANTE NR.18 ADOZIONE CON D.C.C N. 75806/75 del 18.10.2004 e approvazione con D.C.C. 0014/05/DCC del 15.02.2005;
- D.C.C. N.56 del 31.07.2006 " Composizione della Commissione Edilizia Integrata: modifica art. 24 del Regolamento Edilizio";
- VARIANTE NR. 23 ADOZIONE CON D.C.C N. 55 del 31.07.2006 e approvazione con D.C.C. N. 80 del 28.11.2006;
- VARIANTE NR. 28 ADOZIONE CON D.C.C N. 47 del 28.06.2007 e approvazione con D.C.C. N. 74 del 28.09.2007.;
- VARIANTE NR.17 , approvazione definitiva con D.G.R. n° 1077 del 6.05.2008, (pubblicata nel B.U.R. N° 44 del 27.05.2008)
- VARIANTE NR.40 ADOZIONE CON D.C.C N.66 del 08.09.2010 e approvazione con D.C.C. N. 98 del 23.12.2010;
- VARIANTE NR.47 ADOZIONE CON D.C.C N.66 del 19.12.2012 e approvazione con D.C.C. N.25 del 9.04.2013;
- VARIANTE NR.52 ADOZIONE CON D.C.C N.28 del 09.04.2013 e approvazione con D.C.C. N.63 del 29.11.2013;
- VARIANTE NR.55 ADOZIONE CON D.C.C N.52 del 25/07/2014 e approvazione con D.C.C. N.85 del 28/11/2014;
- D.C.C N.6 del 23/02/2016 - MODIFICA ART. 24;
- D.C.C N.27 del 29/06/2016 - MODIFICA ART. 43;
- D.C.C N.39 del 28/07/2016 - MODIFICA ART. 24 E INTRODUZIONE ART. 24 BIS;
- D.C.C. N. 64 del 29/11/2017 - MODIFICA ART. 19, COMMA 3, LETTERA i);
- D.C.C. N. 05 del 27/02/2018 - MODIFICA ART. 19 COMMA 5 LETTERA a).

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPO I - NATURA E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>5</b>
Art.1 - Contenuto, limiti e validità del Regolamento Edilizio.....	5
Art.1 bis – Indicatori e regole finalizzate allo sviluppo sostenibile.....	5
Art.2 - Richiamo a disposizioni legislative e regolamentari.....	5
Art.3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.....	6
Art.4 – Norma transitoria - stralciato.....	6
<b>CAPO II - ATTI CHE ABILITANO AGLI INTERVENTI EDILIZI</b> .....	<b>6</b>
Art.5 - Trasformazioni del territorio.....	6
Art.6 - Attività edilizia libera .....	6
Art.7 - Interventi subordinati a permesso di costruire.....	6
Art.8 - Caratteristiche del permesso di costruire .....	6
Art.9 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire .....	7
Art.10 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.....	7
Art.11 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire.....	7
Art.12 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.....	8
Art.13 – Convenzione tipo .....	8
Art.14 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza .....	8
Art.15 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire .....	9
Art.16 - Intervento sostitutivo provinciale. ....	10
Art.17 - Interventi subordinati a Denuncia di Inizio Attività (DIA) .....	11
Art.18 - Interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) .....	11
Art.19 - Norme per la presentazione dei progetti .....	11
Art.20 - Ristrutturazione urbanistica e lottizzazione di terreni a scopo edificatorio.....	20
Art.21 - Rimborso di spese sostenute dal Comune.....	20
Art.22 - Termine per la presentazione di integrazione documentale .....	20
Art.23 - Autotutela.....	20
<b>CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO</b> .21	<b>21</b>
Art.24 – Commissione Edilizia - Attribuzioni, composizione e funzionamento.....	21
Art. 24 bis – Commissione Locale per il Paesaggio - Attribuzioni, composizione e funzionamento.....	21
<b>CAPO IV - ATTI DI COMPETENZA COMUNALE</b> .....	<b>22</b>
Art.28 – Modalità di richiesta del certificato di destinazione urbanistica .....	22
Art.29 - Certificato di destinazione urbanistica .....	22
Art.30 – La Conferenza dei Servizi.....	22
<b>CAPO V – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE</b> .....	<b>23</b>
Art.31 – Atti preliminari all’inizio dei lavori .....	23
Art.32 - Inizio e termine dei lavori.....	24
Art.33 – Conduzione del cantiere .....	24
Art.34 - Occupazione e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico .....	25
Art.35 - Vigilanza sulle costruzioni .....	25
Art.37 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio .....	26
Art.38 - Sospensione dei lavori .....	26
Art.39 – Decadenza del permesso di costruire .....	27
Art.40 – Annullamento del permesso di costruire .....	27
Art.41 - Danno o pericolo pubblico .....	27
Art.42 - Certificato di agibilità.....	27
Art.43 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità .....	28
Art.44 - Dichiarazione di inagibilità .....	29
Art.44bis. – Risparmio energetico e certificazione energetica. ....	29
<b>TITOLO II - NORME EDILIZIE</b> .....	<b>30</b>
<b>CAPO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE</b> .....	<b>30</b>
Art.45 - Cortili.....	30

<b>CAPO II - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI .....</b>	<b>30</b>
Art.48 - Decoro degli edifici .....	30
Art.48 bis – Disposizioni di arredo urbano per attività di commercio su area pubblica (chioschi, edicole, attività pertinenziali di esercizi pubblici ubicate su area pubblica o privata ad uso pubblico) ubicate in centro storico. ....	31
Art.49 - Decoro degli spazi aperti .....	34
Art.49 bis – Recinzioni.....	34
Art.50 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico.....	35
Art.51 – Tende che sporgono ed aggettano sul suolo pubblico .....	35
Art.52 – Insegne e mezzi pubblicitari .....	35
Art.53 - Illuminazione dei locali sotterranei.....	36
Art.54 - Siepi ed alberature.....	37
Art.55 – Coperture, comignoli, antenne ed altri apparati tecnici .....	37
Art.55 bis – Pannelli solari termici e fotovoltaici .....	38
Art.56 - Cavedio.....	38
Art.57 - Scale esterne .....	39
Art.58 - Marciapiedi .....	39
Art.58bis – Piste Ciclabili .....	39
Art.59 – Loggiati e portici.....	40
Art.60 - Accessi carrai e rampe .....	40
Art.61 - Raccolta rifiuti solidi .....	41
<b>CAPO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE.....</b>	<b>41</b>
Art.62 – Impatto acustico.....	41
Art.63 - Interventi in zone di interesse ambientale o monumentale .....	42
Art.64 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico .....	42
Art.65 - Indicatori stradali ed apparecchi per servizi collettivi .....	42
Art.66 - Numeri civici .....	43
Art.66 bis - Barriere architettoniche.....	43
<b>TITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE.....</b>	<b>45</b>
<b>CAPO I - PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE.....</b>	<b>45</b>
Art.67 - Igiene del suolo e del sottosuolo .....	45
Art.68 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni.....	45
Art.69 - Muri perimetrali .....	45
Art.70 - Protezione dall'umidità .....	45
Art.71 - Isolamento acustico .....	46
Art.72 - Isolamento termico .....	46
Art.73 - Impianto di riscaldamento.....	46
Art.74 - articolo stralciato.....	46
Art.75 - Fumi, polveri ed esalazioni .....	46
Art.76 – Scarichi idrici e fognature .....	47
<b>CAPO II - AMBIENTI INTERNI .....</b>	<b>47</b>
Art.77 - Requisiti degli alloggi .....	47
Art.78 - Altezze minime .....	47
Art.79 - Superfici minime .....	48
Art.80 – Dotazione minime degli alloggi nei nuovi fabbricati.....	49
Art.81 - Ventilazione ed aerazione .....	49
Art.82 - Condizionamento: caratteri generali degli impianti.....	50
Art.83 - Installazione di apparecchi a combustione.....	51
Art.84 - Impianto elettrico .....	51
Art.85 - Dotazione dei servizi igienici .....	51
Art.86 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti .....	52
Art.87 - Piani seminterrati e interrati.....	53
Art.88 - Volumi tecnici.....	53
<b>CAPO III- COSTRUZIONI AVENTI SPECIALE DESTINAZIONE .....</b>	<b>53</b>
Art.89 - Edifici e locali ad uso collettivo .....	53
Art.90 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse, laboratori .....	54

Art.91 - Edifici residenziali nelle zone agricole .....	54
Art.92 - Impianti al servizio dell'agricoltura.....	54
Art.93 – Impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni.....	55
Art. 93 bis - Cabine, armadi, dispositivi di depurazione e altri manufatti tecnologici .....	55
<b>CAPO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE .....</b>	<b>57</b>
Art.94 -Stabilità delle costruzioni .....	57
Art.95 - Manutenzioni e consolidamenti .....	57
Art.96 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti .....	57
<b>CAPO II - PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO .....</b>	<b>57</b>
Art.97 – Parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco.....	57
Art.98 – Certificato di prevenzione incendi.....	57
Art.99 - Particolari prevenzioni cautelative .....	57
Art.100 - Uso di gas in contenitori .....	58
<b>CAPO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>58</b>
Art.101 - Sicurezza del cantiere .....	58
Art.102 - Opere a carattere provvisoriale e provvisorio .....	59
Art.103 - Scavi e demolizioni .....	59
Art.104 - Interruzione dei lavori e obblighi relativi .....	60
Art.105 - Movimento ed accumulo dei materiali .....	60
<b>CAPO I - NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE .....</b>	<b>61</b>
Art.106 –Definizioni, norme e prescrizioni generali.....	61
Art.107. Calcolo del volume di compenso idraulico .....	61
Art.108. Soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica .....	64
Art.109. Norme su strade e piazzali .....	65
Art.110. Area stoccaggio e movimentazione materiali .....	65
Art.111. Prescrizioni su invasi concentrati a cielo aperto.....	66
Art.112. Prescrizioni su invasi concentrati sotterranei .....	66
Art.113. Prescrizioni su invasi diffusi.....	66
Art.114. Prescrizioni pozzi drenanti.....	66
Art.115. Prescrizioni tubazioni drenanti .....	67
Art.116. Prescrizioni sulla linea fognaria .....	67
Art.117. Collegamento con la rete di smaltimento .....	67
<b>CAPO II: NORME EDILIZIE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI .....</b>	<b>67</b>
Art.118. Definizione idrico del reticolo .....	67
Art.119. Fascia di tutela.....	67
Art.120. Tombinamento di fossati.....	67
Art.121. - Validità delle norme del presente Regolamento per le zone di tipo "A" .....	69
Art.122 - Entrata in vigore.....	69
Art.123 - Norme abrogate.....	69
Art. 124 Sanzioni .....	69
Art. 125 - Deroghe .....	69

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - NATURA E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

#### **Art.1 - Contenuto, limiti e validità del Regolamento Edilizio**

1. Il Regolamento Edilizio (RE), redatto ai sensi della legislazione vigente, disciplina l'attività edilizia e la trasformazione del suolo, nonché le altre opere che modificano l'assetto del territorio e del paesaggio.

2. Contiene le norme intese a disciplinare in tutto il territorio comunale gli interventi urbanistici e l'attività edilizia in genere.

#### **Art.1 bis – Indicatori e regole finalizzate allo sviluppo sostenibile**

Il Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia approvato con D.C.C. n.25 del 9/04/2013 integra il presente Regolamento Edilizio Comunale fornendo regole e indicazioni finalizzate ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale dell'energia e nel contempo favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

Nel disciplinare le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo, il Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia promuove l'applicazione dei criteri che attuano una architettura sostenibile improntata ai seguenti principi:

- biosostenibilità: requisiti di qualità dei materiali, dei componenti, degli impianti e degli altri elementi costitutivi dei fabbricati in relazione a durevolezza, non nocività, compatibilità ambientale (basso impatto sul sistema ecologico ed un'elevata rispondenza alle esigenze biologiche dell'utenza sia in fase di produzione che di utilizzo e dismissione), caratteristiche bioecologiche dei materiali finiti;
- risparmio energetico e utilizzo di sistemi con fonti rinnovabili quali: impianto termico ad energia solare, fotovoltaico, cogenerazione, biomassa, riscaldamento solare passivo, serre solari o altro sistema, e utilizzo di sistemi di contenimento dell'uso di risorse energetiche non rinnovabili, con riduzione delle emissioni inquinanti;
- rispetto delle risorse idriche: rete di raccolta e di recupero delle acque meteoriche; impianto idrico a risparmio d'acqua; recupero delle "acque grigie" con linee separate e trattamento in fitodepurazione;
- tutela dei suoli: realizzazione di superfici permeabili all'acqua, sia nell'intervento pubblico che in quello privato, anche per consentire la ricarica delle falde acquifere sotterranee e ridurre i fenomeni di surriscaldamento;
- bioclimatica e tutela dal rumore e dall'inquinamento atmosferico: verde pubblico e privato, tetti verdi, essenze arboree per quinte vegetali;
- illuminazione diversificata: improntata secondo principi di risparmio energetico con utilizzo di pannelli fotovoltaici, comfort ambientale e valorizzazione degli aspetti paesaggistici, evitando fenomeni di "inquinamento luminoso";
- garantire il "diritto al sole": orientamento prevalente e rispetto della distanza critica per il soleggiamento fra edifici;

#### **Art.2 - Richiamo a disposizioni legislative e regolamentari**

1. Le attività di cui ai successivi articoli, oltre che dalle disposizioni del presente RE, sono disciplinate dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal Regolamento degli Scarichi Fognari, dal Regolamento per gli impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni, dal

Testo Unico delle leggi sanitarie, dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro e dalle leggi e regolamenti della Repubblica Italiana e della Regione Veneto.

**Art.3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori**

1. I firmatari dei progetti (committente, progettista, direttore dei lavori, esecutore, collaudatore) sono in solido responsabili dell'osservanza delle presenti norme e delle modalità esecutive fissate nell'atto di permesso di costruire.

2. L'osservanza del presente RE non limita peraltro la responsabilità dei richiedenti il permesso di costruire, dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori dei lavori, nei termini stabiliti dalle leggi e disposizioni vigenti.

3. I progettisti, i direttori dei lavori, i professionisti incaricati del collaudo di opere o impianti devono essere iscritti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai collegi e agli albi professionali. Le domande, le dichiarazioni e gli elaborati di progetto, dovranno riportare la firma e il relativo timbro del collegio o dell'ordine di appartenenza.

4. Il Dirigente competente può deferire ai rispettivi ordini e collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che nella veste di progettisti o direttori dei lavori, per fatto o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.

5. Il progettista che sottoscrive la DIA, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente Ordine o Collegio professionale e all'autorità giudiziaria affinché vengano presi provvedimenti disciplinari.

**Art.4 – Norma transitoria - stralciato**

**CAPO II - ATTI CHE ABILITANO AGLI INTERVENTI EDILIZI**

**Art.5 - Trasformazioni del territorio**

1. *stralciato*

2. L'attività comportante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, nei modi espressamente previsti dalla legge e dal vigente P.R.G..

3. Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sono assoggettati a permesso di costruire, a denuncia di inizio attività o ai diversi regimi amministrativi comunque stabiliti dalle leggi vigenti.

**Art.6 - Attività edilizia libera**

1. L'attività edilizia libera è definita dalla vigente normativa statale e regionale.

**Art.7 - Interventi subordinati a permesso di costruire**

1. Gli interventi subordinati a permesso di costruire sono definiti dalla vigente normativa statale e regionale.

**Art.8 - Caratteristiche del permesso di costruire**

1. *stralciato*

2. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

3. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi diritto. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'art.11 del presente RE.

4. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

#### **Art.9 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire**

*1. stralciato*

2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni del P.R.G. e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, la domanda viene respinta.

4. Si applicano le misure di salvaguardia secondo le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

#### **Art.10 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire**

*1. stralciato*

2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo. Quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

4. I lavori non ultimati nel termine stabilito possono essere realizzati previo rilascio di nuovo permesso per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'art.17 del presente RE. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo degli oneri del permesso.

5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

#### **Art.11 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire**

*1. stralciato*

2. Salvo i casi di gratuità previsti all'art.12 del presente RE, il rilascio del permesso di costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dalla vigente normativa statale nonché dal vigente Regolamento Strumenti Urbanistici attuativi approvato con D.C.C. n.79 del 28.11.2006 e s.m.i. con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.



#### **Art.12 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.**

1. *stralciato*

2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art.13 del presente RE.

3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

4. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

5. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

#### **Art.13 – Convenzione tipo**

1. *stralciato*

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'art.12, comma 2 del presente RE, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema comunale, nella quale sono stabiliti i criteri e i parametri in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione, e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non inferiore a 20 anni e non superiore a 30.

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione, determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma, sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

#### **Art.14 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza**

1. *stralciato*

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi



comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base a parametri definiti dalla Regione.

3. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art.11 del presente RE, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo teorico di costruzione. Il costo teorico di costruzione corrisponde al doppio di quello determinato con le modalità previste dal D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, n. 801 applicando la maggiorazione del 50% al costo unitario, stabilito annualmente per l'edificazione residenziale. La superficie di riferimento è quella lorda senza distinzione fra locali principali od accessori. Per interventi di modesta entità o su fabbricati esistenti, è facoltà dell'interessato richiedere la determinazione del contributo sulla base dei costi documentati dell'intervento.

4. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art.12 del presente RE, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

#### **Art.15 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire**

##### *1. stralciato*

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.8 del presente RE, va presentata allo Sportello Unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dal presente RE, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Nel caso di interventi su edifici esistenti il professionista certifica la legittimità dello stato di fatto ai sensi del punto 5 dell'art.19 del presente regolamento.

Nel caso di nuovi interventi edificatori il professionista certifica la non appartenenza del lotto a SUA o interventi di completamento di opere di urbanizzazione soggetti a convenzionamento o a atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'articolo 6 delle N.T.A.

3. Lo Sportello Unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241/90, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello Unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri dell'ASL e dei Vigili del Fuoco ove necessario, e, valutata la conformità del progetto alle normative vigenti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto.

5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi

quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 4.

6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento.

7. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt.14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 241/90, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'art.25 del D.Lgs.42/04.

8. Qualora l'intervento ricada in zona di vincolo ambientale, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

9. Il provvedimento finale, che lo Sportello Unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Dirigente dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 7. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo la domanda di permesso di costruire si intende rifiutata.

12. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

13. Eventuali prescrizioni date dalla CEI, dagli Enti e dalle Autorità preposte e che non richiedano sostanziali modifiche al progetto, saranno oggetto di adeguamento da parte dell'interessato e verificate direttamente dall'ufficio.

14. Il richiedente il permesso di costruire ha diritto di essere informato con la massima tempestività e, anche in modo informale, sullo stato del proprio procedimento. Il progettista è il riferimento naturale e immediato del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria per ogni approfondimento e chiarimento tecnico inerente alla pratica e ciò a prescindere dalle necessarie formalità e degli altri obblighi di comunicazione.

#### **Art.16 - Intervento sostitutivo provinciale.**

##### *1. stralciato*

2. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dal precedente art.15, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo Sportello Unico che il Dirigente dell'ufficio di cui all'art.9 del presente RE, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al Sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giudiziaria il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo provinciale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.

Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, la domanda di intervento sostitutivo si intende rifiutata.

#### **Art.17 - Interventi subordinati a Denuncia di Inizio Attività (DIA)**

1. *stralciato*

2. Sono realizzabili mediante DIA, da redigere su modello disponibile presso lo sportello o per via telematica, gli interventi consentiti dalla normativa vigente.

#### **Art.18 - Interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**

1. Sono realizzabili mediante SCIA, da redigere su modello disponibile presso lo sportello o per via telematica, gli interventi consentiti dalla normativa vigente.

#### **Art.19 - Norme per la presentazione dei progetti**

1. In base al tipo di intervento richiesto dovranno essere presentati gli elaborati di cui ai successivi commi rapportandoli all'entità e alla complessità dell'intervento. Gli elaborati grafici di progetto e quelli amministrativi devono essere presentati in unica copia timbrati e firmati dal progettista e firmati dal committente.

Le ulteriori copie necessarie per il rilascio del permesso di costruire saranno richieste contestualmente alla comunicazione di esito istruttorio.

Gli elaborati dovranno essere presentati singolarmente, sfasciolati e piegati in formato A4.

1.bis Gli elaborati grafici devono essere interamente quotati con caratteri alfanumerici leggibili, di altezza minima pari a 2 mm. Le dimensioni dei vari elementi progettuali devono essere indicate in modo da essere facilmente misurabili strumentalmente in loco.

Al fine di limitare l'uso della carta, i contenuti dei singoli elaborati non dovranno essere ripetitivi né dispersivi.

2. E' facoltà del responsabile del procedimento richiedere, per interventi di particolare impatto o per interventi su immobili compresi in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale o storico-monumentale, ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, planivolumetrie, modelli, fotomontaggi, campionature, saggi di colore, sagome, modine e ogni altra documentazione utile all'esatta valutazione dell'entità dell'opera da abilitare.

3. Allegati per tutte le richieste di permesso di costruire:

- a) Copia dell'atto di proprietà o del titolo all'ottenimento del permesso di costruire richiesto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà o titolarità, corredata degli estremi di registrazione e trascrizione;
- b) Relazione tecnico illustrativa con inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento, descrizione sintetica (finalità, criteri progettuali, materiali, impatto dell'opera, ecc.), richiamo alle norme urbanistico-edilizie di riferimento, analisi preliminare del sito redatta secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia;
- c) Attestazione versamento diritti sanitari per parere igienico-sanitario, qualora richiesto in base alla normativa vigente;
- d) Asseverazione di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 6 delle N.T.A. "Edificabilità all'interno di strumenti attuativi approvati.");
- e) Autocertificazione del progettista sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, ai sensi dell'art.20 del DPR 380/01;
- f) Relazione sull'indagine geologico-geotecnica, firmata da un tecnico laureato iscritto all'Ordine professionale, ai sensi del D.M.11/03/1988;

- g) Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L.447/95 e s.m. e i. per le nuove costruzioni e per gli interventi di ampliamento che determinano incremento del numero delle unità immobiliari, a firma di un tecnico abilitato.
- h) documentazione contenente una stima del risparmio di Co2 che si intende conseguire realizzando l'intervento proposto secondo le disposizioni contenute all'articolo 44 del vigente regolamento. I dati tecnici dovranno essere compilati nella banca dati disponibile on-line all'interno di un apposito modulo scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica".
- i) in tutte le sottozone territoriali omogenee, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è fatto l'obbligo di prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

3 Allegati per tutte le D.I.A. e S.C.I.A.:

- a. Attestato del versamento dei diritti di segreteria;
- b. Attestato del versamento del rimborso spese tecniche, da effettuarsi con le modalità indicate nel sito internet del Comune di Treviso/Sportello Unico/Attività Edilizia sotto la voce "Rimborso Spese Tecniche", in modo analogo a quelle dei diritti di segreteria;
- c. Copia dell'atto di proprietà o del titolo per presentare la DIA o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà o titolarità, corredata degli estremi di registrazione e trascrizione;
- d. Relazione tecnica dettagliata, redatta e asseverata dal professionista Sig. .... iscritto all'Ordine /Collegio de. .... della Provincia di.... al n... ;
- e. Documentazione fotografica dell'area e/o dell'edificio interessato dall'intervento e del contesto, anche a lunga e media distanza, con individuati su apposita planimetria i con visuali (nel caso siano previste modifiche prospettiche);
- f. Prospetto di calcolo (dovuto in caso di intervento oneroso) e quietanze dei versamenti del contributo di costruzione eseguito presso la Tesoreria Comunale distinti per:
  - opere di urbanizzazione primaria;
  - opere di urbanizzazione secondaria;
  - contributo sul costo di costruzione;
  - contributo ambientale (art.19 del D.P.R. n.380/01);
  - monetizzazione degli standard (in caso di cambio d'uso senza reperimento degli stessi).
- g. Dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art.90, comma 9, lett. a) del D.Lgs.n.81/08); tale documento può essere sostituito da autocertificazione, resa ai sensi di legge, allegando fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

- h. Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, dell'impresa esecutrice dei lavori.
- i. Per intervento di apertura / modifica di accesso carraio, realizzazione / modifica di ponticello, tombamento fossato, la **ulteriore documentazione** da allegare in **unica** copia, è la seguente:
  - relazione tecnico illustrativa con inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento;
  - descrizione sintetica (finalità, criteri progettuali, materiali, impatto dell'opera, ecc.);
  - elaborati grafici conformi a quelli già allegati in copia unica alla D.I.A.
- j. Autorizzazione paesaggistica, acquisita con specifico e separato procedimento, qualora l'intervento alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore di edifici in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico (ai sensi del D.Lgs. n.42/04, Parte Terza) la cui tutela è in capo al Comune.
- k. Autorizzazione paesaggistica e parere ai sensi dell'art.18 della L.R. 16 agosto 1984, n.40, qualora l'intervento alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore di edifici in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico (ai sensi del D.Lgs. n.42/04, Parte Terza) la cui tutela è in capo all'Ente Parco Sile.
- l. Qualora l'intervento riguardi immobile costituente bene culturale (ai sensi del D.Lgs.n.42/04, Parte Seconda) dovrà obbligatoriamente essere allegata l'autorizzazione della Soprintendenza corredata da copia del progetto approvato.
- m. Qualora l'intervento riguardi immobili condominiali dovrà obbligatoriamente essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla non sussistenza di impedimenti all'intervento, derivanti da regolamento condominiale o altri accordi di natura contrattuale.
- n. Qualora l'intervento comporti la realizzazione/modifica dell'impianto di smaltimento delle acque reflue (fognatura nera), dovrà essere allegato il parere del Servizio Depurazione Acque.
- o. Qualora l'intervento comporti l'effettuazione di scavi, dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo punto 13, oltre al modello n.2 (MOD.2) allegato alla D.G.R n. 2424 del 08 agosto 2008.
- p. documentazione contenente una stima del risparmio di Co2 che si intende conseguire realizzando l'intervento proposto secondo le disposizioni contenute all'articolo 44 del vigente regolamento. I dati tecnici dovranno essere compilati nella banca dati disponibile on-line all'interno di un apposito modulo scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica".

3 bis Allegati per tutte le richieste di permesso di costruire:

- a) Copia dell'atto di proprietà o del titolo all'ottenimento del permesso di costruire richiesto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà o titolarità, corredata degli estremi di registrazione e trascrizione;
- b) Relazione tecnico illustrativa con inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento, descrizione sintetica (finalità, criteri progettuali, materiali, impatto dell'opera, ecc.), richiamo alle norme urbanistico-edilizie di riferimento;
- c) Attestazione versamento diritti sanitari per parere igienico-sanitario, qualora richiesto in base alla normativa vigente;
- d) Asseverazione di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 6 delle N.T.A. "Edificabilità all'interno di strumenti attuativi approvati";
- e) Autocertificazione del progettista sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, ai sensi dell'art.20 del DPR 380/01;
- f) Relazione sull'indagine geologico-geotecnica, firmata da un tecnico laureato iscritto all'Ordine professionale, ai sensi del D.M.11/03/1988;

- g) Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L.447/95 e s.m. e i. per le nuove costruzioni e per gli interventi di ampliamento che determinano incremento del numero delle unità immobiliari, a firma di un tecnico abilitato.
- h) documentazione contenente una stima del risparmio di Co2 che si intende conseguire realizzando l'intervento proposto secondo le disposizioni contenute all'articolo 44 del vigente regolamento. I dati tecnici dovranno essere compilati nella banca dati disponibile on-line all'interno di un apposito modulo scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica".

3 ter Per le comunicazioni di inizio lavori di attività libera relative alla installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, dovrà essere presentata la documentazione contenente una stima del risparmio di Co2 che si intende conseguire realizzando l'intervento proposto secondo le disposizioni contenute all'articolo 44 del vigente regolamento. I dati tecnici dovranno essere compilati nella banca dati disponibile on-line all'interno di un apposito modulo scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica".

4. Elaborati grafici e analitici per nuovi interventi o per interventi in generale (da rapportare all'intervento specifico):

- a) Planimetria della località in scala catastale, estesa per un raggio di almeno ml 100 (50 per il Centro Storico), aggiornata a vista per un raggio di almeno ml 50 e completa di toponomastica;
- b) Planimetria generale 1:500 quotata dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza, di tutte le distanze da confini e fabbricati e dei vincoli di ogni tipo esistenti e limiti da z.t.o.;
- c) Rappresentazione grafica 1:200 della sistemazione delle aree e/o spazi esterni scoperti e di quelli destinati e/o da destinarsi a standard urbanistici, su elaborato quotato, che evidenzia il rispetto delle prescrizioni e delle distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati;
- d) Esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato (con idonea colorazione trasparente) su estratti, in copia, dello strumento urbanistico generale e/o attuativo;
- e) Estratto di mappa o di tipo di frazionamento e certificati catastali, atti a dimostrare i dati catastali dell'immobile;
- f) Piante, prospetti e sezioni di progetto in scala 1:100 (per edifici produttivi, di elevate dimensioni, potranno essere redatti in scala 1:200 a condizione che siano esaustivi e leggibili), con indicazione delle destinazioni d'uso, delle superfici nette, delle altezze e delle superfici finestrate di ogni locale. In particolare i prospetti dovranno essere opportunamente quotati con l'indicazione dell'altezza del fabbricato (così come definita dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG) e con quote rilevabili in sede di verifica in loco;
- g) Rappresentazione grafica 1:200 dei circuiti per lo smaltimento delle acque usate e meteoriche con dimensioni, parziali e totali, sezioni, capacità delle vasche con il calcolo degli abitanti equivalenti considerati;
- h) Elaborati grafici indicanti particolari costruttivi, materiali e colori di progetto;
- i) Indicazione dei parametri edilizi ed urbanistici esistenti e di progetto;
- l) Scheda sinottica di calcolo e confronto, riportante gli indici/standard edilizi di progetto e quelli ammessi dalla normativa degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi per la zona omogenea interessata dall'intervento;
- m) Dichiarazione del tecnico progettista sull'esistenza o meno dei vincoli di cui al D.Lgs.42/04 e dei vincoli istituiti dai piani paesistici o urbanistico territoriali;



- n) Scheda tecnica informativa, per attività produttive, allegata alla DGRVn.1887/97 – circolare regionale n.13/97.
- o) Documentazione fotografica dell'area o dell'edificio interessato dall'intervento, anche media e lunga distanza, con individuati su apposita planimetria i coni visuali (n.1 copia);
- p) Dimostrazione analitica della consistenza della superficie fondiaria del lotto che è stata assunta per il calcolo del volume edificabile massimo (secondo i disposti delle NTA);

5. Allegati per interventi su fabbricati esistenti e varianti:

- a) Nel caso siano riscontrate difformità da nulla osta/licenze edilizie depositati agli atti del Comune, la legittimità è riconosciuta se sono presenti tutte le seguenti condizioni:
  - il titolo abilitativo sia stato rilasciato in data antecedente al 1°settembre 1967 (data di estensione dell'obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale);
  - le opere siano state eseguite nel corso di nuova costruzione e/o modifica di fabbricati (ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni, ecc.), nel periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori. Tale condizione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario;
  - per tali interventi sia stato successivamente rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità, ancorché redatto in maniera indicativa come in uso all'epoca, in seguito al sopralluogo effettuato dagli ufficiali sanitari comunali, che dava atto della conformità ed usabilità di quanto realizzato.
- b) Piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto in scala 1:100, con indicazione delle destinazioni d'uso, delle superfici e delle altezze di ogni locale;
- c) Piante, sezioni e prospetti comparativi, con i colori convenzionali rosso e giallo, per interventi su manufatti esistenti e per varianti a concessioni/permessi già rilasciati.
- d) Scheda tecnica informativa, per attività produttive, allegata alla DGRVn.1887/97 – circolare regionale n.13/97.

6. Allegati per interventi in zona agricola ai sensi dell'art.44 della L.R. 11/04.

- a) Planimetria catastale con individuazione dei terreni costituenti il fondo rustico, indicazione delle relative superfici fondiarie, indicazione di tutti i fabbricati insistenti sul fondo rustico e delle relative destinazioni d'uso (superfici e volumi);
- b) Certificato di imprenditore agricolo a titolo professionale, rilasciato dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura (I.R.A.), in data non anteriore a mesi 3 dalla data della domanda;
- c) Piano Aziendale approvato dall'I.R.A.;
- d) Una copia completa degli elaborati grafici uguali a quelli allegati al Piano Aziendale approvato;
- e) Relazione Tecnica;
- f) Documentazione fotografica completa di planimetria con i coni visuali;
- g) Atto notarile trascritto di vincolo di "non edificazione" sul fondo di pertinenza dell'edificio residenziale, ai sensi dell'art.45 comma 1 della L.R.11/04;
- h) Atto notarile trascritto di vincolo di destinazione d'uso delle abitazioni e degli edifici destinati a strutture agricole produttive fino alla eventuale variazione del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art.45 comma 4 della L.R.11/04.

7. Allegati per interventi soggetti a normativa antincendi :

- a) Parere preventivo sul progetto dei VV.FF. per attività soggette all'obbligo di certificato prevenzione incendi di cui al D.M. 16/02/1982 modificato dal D.M. 27/03/1985;
- b) Dichiarazione del progettista di non necessità di parere sul progetto del Comando Provinciale dei VV.FF in quanto opere non comprese nell'elenco delle attività soggette a c.p.i. di cui al D.M. 16/02/1982 modificato dal D.M. 27/03/1985;



- c) Relazione sul rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
- d) Copia della richiesta di esame, con timbro di ricevuta, del progetto al Comando Provinciale dei VV.F ai sensi della legge 966/65, art.2, e del D.P.R. 577/82, art.15, per attività soggette a c.p.i. di cui al D.M. 16/02/1982 modificato dal D.M. 27/03/1985 (n.1 copia);

8. Allegati per interventi soggetti alla legge 122/89 (parcheggi privati):

- a) Elaborati illustranti il rispetto dell'art.2, comma 2, della legge 122/89, in materia di parcheggi privati di pertinenza dei fabbricati, con individuazione delle aree destinate a parcheggio (adeguatamente quotate) e indicazione delle relative superfici;
- b) Atto unilaterale di vincolo pertinenziale per la realizzazione di parcheggi di pertinenza di cui all'art.9 della legge 122/89.

9. Allegati per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione soggetti alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:

- a. Dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni della L.13/89 come da modello allegato alla D.G.R. n. 509 del 2 marzo 2010;
- b. documentazione che dimostri il rispetto della normativa relativa al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 104/92 e del D.P.R.503/96, negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;
- c. Documentazione relativa al rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche (dichiarazione di conformità del progetto alla legge 13/89, relazione e grafici illustrativi ex art.10 D.M.236/89 e L.R. 16/2007).

9 bis. Interventi per eliminazione di barriere architettoniche (art. 2, L.13/89)

- a. certificato medico in carta libera attestante l'handicap o attestazione di invalidità civile;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione e le difficoltà di accesso;

10. Allegati per interventi in fregio alle strade pubbliche:

- a. Relazione descrittiva ed elaborati grafici che dimostrino la conformità alle norme di cui al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92) e al relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R.495/92) ai fini della verifica delle fasce di rispetto stradale;
- b. Richiesta di autorizzazione per apertura/modifica passo carraio ai sensi dell'art.22 del Nuovo Codice della Strada;

11. Allegati per recinzioni e accessi carrai, qualora venga presentata autonomamente:

- a. Planimetria 1:500 con andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- b. Sezioni e prospetti tipo della recinzione 1:20, con indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata 1:100 dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta.

12. Allegati per interventi soggetti ad oneri concessori:

- a. Scheda sinottica di calcolo per la determinazione della quota di contributo commisurato al costo di costruzione per gli edifici a destinazione residenziale: è richiesta la determinazione della superficie complessiva, determinata utilizzando lo schema contenuto nel D.M. 10/05/1977 n.801;
- b. Scheda sinottica di calcolo per la determinazione della quota di contributo commisurato al costo di costruzione per edifici con destinazione commerciale, direzionale, turistica: è richiesta la determinazione o quantificazione della superficie lorda di pavimento;

- c. qualora l'interessato richieda che la determinazione del contributo sia calcolata in base ai costi documentati dell'intervento dovrà essere presentato il computo metrico estimativo delle opere da eseguire, riferito alla destinazione commerciale/direzionale e turistica, redatto applicando l'ultimo prezzario delle opere edili ed affini pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Treviso o il contratto d'opera.;

13. Allegati per interventi che comportino l'effettuazione di scavi:

- a) Indagine ambientale del sito effettuata in conformità ai disposti dell'art. 2 della D.G.R n. 2424 del 08 agosto 2008.
- b) Dichiarazione, di cui al modello n. 1 (MOD. 1) allegato alla D.G.R n. 2424 del 08 agosto 2008, attestante:
- che il sito non é contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale.

13bis. Allegati per realizzazione impianto di smaltimento acque reflue (fognatura nera):

- a) Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue, predisposta su apposita modulistica, completa di elaborati grafici e relazione (n.5 copie).

14. Allegati per interventi nel sottosuolo e altri interventi che necessitano di verifica di compatibilità idraulica:

- a) elaborato grafico comprensivo di:
- estratti di P.R.G. (in scala 1:2000), di mappa catastale (1:1000), C.T.R. (1:2000) con esatta ubicazione del lotto e dell'edificio in oggetto;
  - planimetria con la disposizione di fatto e di progetto delle caditoie, della rete acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione, eventuali invasi (in scala 1:100), frecce di flusso della rete fognaria, identificazione di tutte le superfici necessarie per la determinazione dell'invaso di compenso;
  - profilo longitudinale della rete acque meteoriche dimostrante che le quote della fognatura pubblica/ fossato siano compatibili con le quote della rete interna al lotto (in scala 1:200);
  - opportuni particolari costruttivi e sezioni di dettaglio in scala 1:50 – 1:20;
  - sezione del fabbricato in scala 1:200, che evidenzi la presenza o assenza di piani interrati/ seminterrati;
  - sezioni e profili da cui si evinca con chiarezza le quote rispetto al piano campagna delle tubazioni in uscita dalle proprietà privata al punto scarico nel corpo recettore (corso d'acqua, fossato, canale, ecc.).
- b) Relazione tecnica che definisca:
- la tipologia del terreno e l'eventuale rischio idraulico così come definiti dagli artt.70, 106 e 107 del presente Regolamento,
  - le modalità di calcolo per determinare l'invaso di compenso (con esplicitati tutti i passaggi aritmetici e l'esatta quantificazione e di tutte le superfici necessarie per la determinazione dello stesso);
  - modalità di smaltimento delle acque meteoriche nella fognatura pubblica/fossato;
  - quant'altro richiesto dal presente Regolamento in base alla tipologia del terreno;
- c) copia della richiesta di concessione idraulica presentata ad altri enti (Consorzi, Genio Civile ecc...) nel caso in cui vengano interessati corsi d'acqua Demaniali.

15. Allegati per interventi soggetti a parere o nulla osta igienico sanitario:

- a) Attestazione del versamento diritti ASL per parere igienico-sanitario;

- b) Dichiarazione, del richiedente il permesso di costruire, con la quale si impegna all'adempimento delle procedure di legge per l'esecuzione di opere in presenza di amianto ;
- c) Dichiarazione, del richiedente il permesso di costruire, in merito alla presenza o meno di personale dipendente nei locali ove si svolge l'attività;
- d) Scheda tecnica informativa allegata alla DGRVn.1887/97 – circolare regionale n.13/97.
- e) Parere igienico-sanitario sul progetto rilasciato dal Dipartimento ASL competente (se parere di competenza del Dipartimento);

16. Allegati per opere concernenti o comprendenti impianti tecnologici:

- a) Deposito del progetto delle opere relative all'impianto termico ed all'isolamento termico ai sensi dell'art.28.1 della legge 10/91 e s.m. e i., o dichiarazione del progettista di non necessità;
- b) Deposito del progetto impianti ai sensi dell'art.5 del DM 37/2008, o dichiarazione del progettista di non necessità;
- c) Documentazione relativa all'abbattimento delle emissioni aeree ex art.5 D.P.R. 322/71 e art.19 D.P.R. 203/88 (relazione tecnica e planimetria) per insediamenti industriali o dichiarazione di non assoggettamento per ditte artigianali;
- d) Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 della legge 447/95 e s.m. e i., per l'esecuzione di nuovi impianti ed infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per servizi commerciali polifunzionali;

17. Allegati per interventi soggetti a rilevazione ISTAT (per interventi edilizi con aumento di volume):

- a) Modello ISTAT/AE compilato in ogni sua parte e firmato, reperibile sul sito <https://indata.istat.it/edilizia>.

18. Allegati per istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale la cui tutela è in capo al Comune (n.3 copie):

- a) Documentazione dello stato attuale completo dell'edificio, qualora si tratti di intervento su manufatti esistenti;
- b) Documentazione di progetto, redatta nelle scale e con particolari atti alla più completa comprensione della proposta presentata (completa dell'indicazione di materiali e colori);
- c) tavole comparative, delle soluzioni di progetto e dello stato di fatto, con i colori convenzionali rosso e giallo.
- d) Relazione paesaggistica redatta secondo i disposti del DPCM 12/12/05;
- e) Documentazione riportante gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e l'indicazione degli elementi di mitigazione e di compensazione necessari;
- f) Documentazione fotografica dell'area o dell'edificio interessato dall'intervento, anche a lunga e media distanza, con individuati su apposita planimetria i coni visuali;
- g) Estratto carta tecnica regionale con individuazione dell'immobile interessato dall'intervento entro un raggio sufficientemente ampio da permettere una valutazione dell'intervento in rapporto al contesto sottoposto a vincolo ambientale;
- h) sistemazione aree esterne, situazione esistente e progettazione del verde.

19. Allegati per interventi che ricadono all'interno della perimetrazione o in prossimità di ambito S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria Rete Natura 2000) e Z.P.S. :

- a) Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), da predisporre secondo le indicazioni metodologiche contenute negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n.3173 del 10.10.2006.

20. Allegati per interventi manufatti su suolo pubblico o interventi su suolo pubblico:

- a) Concessione di suolo pubblico o permesso di occupazione di suolo pubblico.

21. Elaborati specifici per gli edifici con “grado di protezione”

Per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 o di valore artistico, storico, ambientale e documentario o individuati nella cartografia di piano con apposito “grado di protezione”, gli elaborati, allegati all'istanza di permesso di costruire o di DIA, oltre che ai punti precedenti, dovranno conformarsi alle seguenti prescrizioni in rapporto al “grado di protezione” attribuito all'edificio, alle sue caratteristiche e all'entità dell'intervento:

A - Elaborati di documentazione e di analisi dello stato di fatto:

A1) Rilievo in scala adeguata, con piante, prospetti e sezioni principali di tutti i livelli e in scala adeguata dei particolari e delle decorazioni significative;

A2) Rilievo stratigrafico e strutturale in scala adeguata, con datazione delle parti originarie e di quelle aggiunte o trasformate nella successione delle epoche;

A3) Documentazione fotografica dell'edificio, degli elementi che lo compongono e del contesto che lo circonda, con riprese a media e lunga distanza;

A4) Descrizione dell'edificio e di tutti gli elementi che lo compongono, con particolare riguardo alle eventuali sostituzioni avvenute nei materiali, che individui e collochi storicamente le parti originarie e le eventuali addizioni, distinguendole dalle manomissioni recenti;

A5) Indagine storica sull'origine, le trasformazioni, l'uso dell'edificio, ed il suo rapporto col territorio;

A6) Relazione sulle condizioni di conservazione generali e specifiche, con particolare riguardo al degrado dei materiali.

B - Elaborati descrittivi dell'intervento proposto:

B1) Programma dell'intervento di restauro riferito a ciascun elemento dell'edificio (parti strutturali, finiture, decorazioni, elementi di corredo, spazi esterni e di accesso) con motivazione di ciascuna scelta operativa ed in particolare della soluzione adottata per l'inserimento degli impianti e la motivazione delle eventuali sostituzioni di elementi o parti dell'edificio;

B2) Relazione d'intervento con l'indicazione delle scelte di modifica e/o rinnovo interne ed esterne e di quelle di restauro, queste ultime motivate in relazione ai caratteri ed ai materiali originari dell'edificio;

B3) Progetto architettonico generale, in idonea scala, con piante, prospetti e sezioni di tutti i livelli e particolari decorativi o significativi, con indicazione esecutiva di tutte le soluzioni di finitura e di inserimento degli impianti nelle parti dell'edificio originarie o comunque oggetto di conservazione;

B4) Elaborato grafico indicante le modalità operative dell'intervento: in giallo le parti da demolire, in rosso le parti di nuova costruzione.

B5) Elaborazione digitale, anche in varie soluzioni, delle tinteggiature delle facciate e delle finiture esterne.

Tali elaborati possono anche essere raggruppati, distinti, ampliati o parzialmente omessi, in funzione della semplicità o complessità dell'intervento.

22. Allegati per rilevanti interventi di nuova costruzione e/o per la realizzazione di locali al di sotto della quota 0,00 (zero) ricadenti, anche in parte, su aree individuate come “terreni scadenti”, “terreni pessimi” e/o “aree a rischio idraulico”:

- a) perizia geologica in scala di progetto, a firma di un professionista geologo abilitato;
- b) relazione geotecnica che, sulla base della perizia geologica, dovrà asseverare la fattibilità dell'intervento e indicare gli accorgimenti di geotecnica da adottare con particolare riferimento ad emungimento delle acque di falda, cedimenti assoluti e differenziati della costruzione (sia durante l'intervento che nel lungo termine), salvaguardia dei terreni e manufatti dell'intorno;
- c) relazione sulla situazione idraulica in cui viene inserito l'intervento (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e sull'impatto idraulico degli stessi, corredata da idonea documentazione grafica e fotografica.

23. Documentazione per i piani di lottizzazione:

La presentazione di istanza finalizzata ad ottenere l'approvazione di un PL deve essere corredata dalla documentazione prevista dal vigente Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi approvato con D.C.C. n.79 del 28.11.2006 e s.m.i..

24. Documentazione per i piani di recupero.

La presentazione di istanza finalizzata ad ottenere l'approvazione di un PR deve essere corredata dalla documentazione prevista dal vigente Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi approvato con D.C.C. n.79 del 28.11.2006 e s.m.i..

**Art.20 - Ristrutturazione urbanistica e lottizzazione di terreni a scopo edificatorio**

1. Chiunque intenda procedere alla ristrutturazione urbanistica, ai sensi della legge 457/78, o alla lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, deve promuovere la formazione di un SUA. A tal fine rivolge al Comune una domanda in bollo volta ad ottenere l'approvazione, con le procedure previste dalla legge e dalle NTA del P.R.G., di un progetto di SUA in conformità al vigente Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi approvato con D.C.C. n.79 del 28.11.2006 e s.m.i..

**Art.21 - Rimborso di spese sostenute dal Comune**

1. Per l'attività istruttoria, i sopralluoghi e i certificati eseguiti nell'esclusivo interesse del soggetto richiedente, ad esclusione degli atti obbligatori relativi all'attività di vigilanza del Comune stesso, è dovuto un rimborso spese al Comune con le modalità stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 20.12.2006 e secondo le tariffe vigenti stabilite con appositi atti deliberativi.

**Art.22 - Termine per la presentazione di integrazione documentale**

1. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa è fissato in 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio procederà con comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 (per le istanze di permesso di costruire) o con l'ordine motivato di non eseguire i lavori (per le DIA), per carenza di documentazione.

**Art.23 - Autotutela**

1. Il Dirigente competente può, per motivi di legittimità e di interesse pubblico, annullare i permessi di costruire già rilasciati.

2. Può altresì pronunciare la decadenza del permesso di costruire che si trovi ad essere in contrasto con disposizioni di legge o di regolamento o con strumenti urbanistici entrati in vigore dopo il rilascio, salvo che i relativi lavori non siano stati iniziati e vengano ultimati entro i termini stabiliti.

### CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

#### **Art.24 – Commissione Edilizia - Attribuzioni, composizione e funzionamento**

1. Il Comune di Treviso, nell'ambito delle competenze di cui al D.P.R. n. 380/01 e D.Lgs. n. 42/04, si avvale rispettivamente di due Commissioni in qualità di organi collegiali tecnici consultivi: La Commissione Edilizia con le funzioni ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 380/01 di cui al successivo comma 1 bis e la Commissione Locale per il Paesaggio con le funzioni di cui al D.Lgs. n. 42/04, L.R. n. 11/04 e D.G.R.V. n. 2037 del 23/12/2015 riportate nel successivo art. 24 bis.

1bis. La commissione edilizia esprime il proprio parere in ordine alla qualità architettonica dei progetti edilizi su immobili non ubicati in area di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 relativi :

- alle nuove costruzioni e ristrutturazioni di volumetria superiore a 1.000 mc.;
- all'edificazione in zona agricola;
- agli interventi di ristrutturazione edilizia che interessino fabbricati ai quali il PRG attribuisce un grado di protezione nonché all'aspetto compositivo e distributivo delle proposte di strumenti urbanistici attuativi.

La Commissione Edilizia esprime altresì il proprio parere su immobili non ubicati in area di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 in ordine:

- agli interventi in centro storico che comportino una modifica dell'aspetto esteriore degli edifici e dei manufatti, ivi compresi interventi su serramenti di vetrine installazioni pubblicitarie e tende;
- alle occupazioni temporanee di suolo pubblico quali dehor, pedane, fioriere, scaldini ed altri elementi di arredo urbano;
- alla tinteggiatura degli edifici ubicati in centro storico e, su segnalazione del responsabile del procedimento, di quelli ubicati in luoghi di particolare pregio;
- a fattispecie diverse su motivata richiesta del responsabile del procedimento.

2. La Commissione Edilizia è composta dal Dirigente del Settore competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto), da 3 componenti effettivi, o da tre componenti supplenti, nominati dal Sindaco tra le autocandidature pervenute all'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando. I componenti sono scelti tra esperti di storia trevigiana, di tematiche relative alla pianificazione territoriale, all'urbanistica e all'architettura. La qualifica di esperto deve essere comprovata da apposito curriculum attestante la competenza, nelle materie di cui sopra, da allegare al provvedimento sindacale di nomina.

3. La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore al mandato del Sindaco che l'ha nominata. Trascorso tale termine, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.

#### **Art. 24 bis – Commissione Locale per il Paesaggio - Attribuzioni, composizione e funzionamento**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio ha le funzioni di esprimere parere sugli interventi riguardanti:

- le istanze ai sensi art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 al fine della realizzazione di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ivi comprese le istanze ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione nei S.U.A. o interventi per opere pubbliche e/o d'interesse pubblico che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi;



- le istanze di accertamento di compatibilità ai sensi art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 relative ad interventi edilizi che alterino l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

2. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta dal Dirigente del Settore competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto) e da 4 componenti effettivi, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo o forestale o da quattro componenti supplenti, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo o forestale.

3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono nominati dal Sindaco tra le autocandidature pervenute all'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando di evidenza pubblica tra soggetti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio ricercati tra i soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio nel rispetto di quanto previsto dall' Allegato A alla D.G.R.V. n. 2037/2015.

4. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio si rinvia al Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio vigente.

#### **CAPO IV - ATTI DI COMPETENZA COMUNALE**

##### **Art.28 – Modalità di richiesta del certificato di destinazione urbanistica**

1. Il certificato di destinazione urbanistica è richiesto, con istanza presentata, all'Amministrazione Comunale su apposito modulo fac-simile disponibile presso gli uffici comunali o all'indirizzo interne dell'Ente.

2. Il richiedente dovrà indicare:

a) il foglio e i mappali aggiornati al Catasto Terreni (evidenziati con colore), oggetto di istanza, in supporto cartaceo in originale rilasciato dall'Agenzia del Territorio di Treviso (ex. U.T.E.);

b) il recapito civico e telefonico.

##### **Art.29 - Certificato di destinazione urbanistica**

1. Il Dirigente competente, o suo delegato, rilascia il certificato di destinazione urbanistica, nei termini di legge , che specifica per gli estremi catastali di cui al precedente articolo 28, la destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico generale vigente e/o adottato determinata dalle tavole di riferimento prescrittive di cui all'articolo 2 delle N.T.A del P.R.G..

##### **Art.30 – La Conferenza dei Servizi**

1. La Conferenza dei Servizi è presieduta dal Dirigente competente legittimato ad adottare il provvedimento finale, ed è convocata dal medesimo anche su domanda del richiedente.

2. La Conferenza dei Servizi è indetta quando non siano già stati acquisiti le intese, i concerti, i nullaosta, pareri igienico - sanitari o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, necessari per il rilascio del provvedimento. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese e gli assensi richiesti.

3. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti delle amministrazioni di cui deve essere acquisito il consenso ed eventualmente altri soggetti, a competenza tecnica, il cui apporto alla Conferenza dei Servizi è considerato utile dal Dirigente competente che la presiede.



4. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza dei Servizi o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di specifica delega.

5. Alla prima riunione deve essere determinato il termine finale entro il quale la Conferenza dei Servizi dovrà pervenire alla decisione. Detto termine dovrà essere fissato compatibilmente con i tempi previsti dalla legge per il rilascio del provvedimento.

6. Per determinare la posizione del Comune il Dirigente competente può acquisire la relazione del responsabile del procedimento e/o il parere della CE Integrata.

7. Il verbale della conferenza è sottoscritto da tutti i rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti, salvo espressa dichiarazione al verbale dei presenti con la quale delegano il solo Presidente alla sottoscrizione.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m. e i.

## CAPO V – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

### **Art.31 – Atti preliminari all'inizio dei lavori**

1. Prima dell'inizio dei lavori:

- a) il titolare del permesso di costruire e/o della DIA, deve comunicare/trasmettere al Comune:
  - i nominativi del direttore dei lavori e della ditta assuntrice;
  - la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art.90, comma 9, lett. a) del D.Lgs.n.81/08); tale documento può essere sostituito da autocertificazione, resa ai sensi di legge, allegando fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore;
  - il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, dell'impresa esecutrice dei lavori;
- b) il titolare del permesso di costruire e il direttore dei lavori comunicano la data di inizio lavori e, in caso di nuova costruzione, attestano la rispondenza del sedime del fabbricato con il progetto approvato utilizzando l'apposito modello;
- c) il titolare del permesso di costruire, per gli interventi normati dall'art.125 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. , deve depositare presso il protocollo dello Sportello Unico la documentazione comprovante che la nuova costruzione ottempererà alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
- d) deve essere depositata presso l'ufficio Protocollo dello Sportello Unico quanto previsto dalla legge 1086/71 o un'attestazione da parte del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
- e) deve essere depositata presso l'ufficio Protocollo dello Sportello Unico il Mod.2 allegato alla DGR n.2424/08 relativo a terre e rocce da scavo ;
- f) per gli obblighi previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81- testo coordinato con D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106, deve essere depositata, presso gli uffici dell'ASL e dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, la notifica preliminare ai sensi dell'art.99.

### **Art.32 - Inizio e termine dei lavori**

1. Il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori o il costruttore devono comunicare al Servizio competente le date effettive di inizio e di ultimazione dei lavori. In mancanza di tali dichiarazioni sono assunte: come data di inizio, la data del permesso di costruire, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale in riferimento alla specifica tipologia dell'intervento.

2. Non sono ammessi atti di notorietà se non per causa di forza maggiore compatibilmente con le norme di sicurezza.

3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.

4. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.

5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.

### **Art.33 – Conduzione del cantiere**

1. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6,7 e 17 del presente regolamento, l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie. Dovrà essere esposta, chiaramente visibile dalla pubblica via, una tabella delle dimensioni di cm. 70 x cm.100 con le seguenti indicazioni :

- Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
- Estremi del titolo abilitativo;
- Nominativo del committente;
- Nominativo del progettista;
- Nominativo del Direttore dei Lavori;
- Nominativo dell'esecutore dei lavori;
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico per emergenze;
- Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;

e quant'altro previsto dalle norme vigenti.

2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.

3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.

4. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

5. Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml 4,50 per la viabilità veicolare e ml 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti :

- Il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o D.I.A.) con tutti gli elaborati grafici allegati;
- Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
- Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
- La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
- Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.

7. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

#### **Art.34 - Occupazione e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico**

1. Per l'occupazione temporanea o permanente del suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, e la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente competente ed ottenere la relativa autorizzazione. La domanda deve precisare le dimensioni, l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.

2. Le modalità di occupazione o di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

3. Il Dirigente competente ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, e in caso di inadempienza di provvedervi d'ufficio a spese dell'interessato, quando siano trascorsi due mesi da una interruzione dei lavori non causata da ragioni meteorologiche.

4. La tassa di occupazione viene determinata in base alle relative disposizioni comunali.

5. In caso di manomissione delle preesistenze, a garanzia del ripristino, il Dirigente competente subordina il rilascio dell'autorizzazione al deposito di una congrua cauzione, che viene restituita entro novanta giorni dalla data in cui le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del Comune: in caso di inadempienza, si procede d'ufficio a spese dell'interessato.

#### **Art.35 - Vigilanza sulle costruzioni**

1. Il Dirigente competente esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, dei regolamenti ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire.

2. Per la vigilanza il Dirigente competente si avvale di agenti di polizia locale eventualmente coadiuvati da funzionari e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

3. Eventuali contravvenzioni sono denunciate alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi statali e regionali.

4. Per l'esercizio della vigilanza, ed in particolare per il riscontro della rispondenza delle opere eseguite o in corso di esecuzione al permesso di costruire e per l'accertamento di opere non concesse o autorizzate, gli agenti di polizia locale e i funzionari hanno libero accesso agli immobili, nei modi previsti dalle norme di sicurezza.

### **Art.36 - stralciato**

### **Art.37 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio**

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi della L.47/85, del DPR 380/01 e degli artt.91 e successivi della L.R. 61/85 per quanto non abrogati.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt.31 e segg. del DPR 380/01.

### **Art.38 - Sospensione dei lavori**

1. La sospensione dei lavori è il provvedimento cautelativo e provvisorio che il Dirigente competente emette perché nell'esecuzione di lavori o interventi sono state riscontrate irregolarità, che nello stesso provvedimento vanno indicate, relative a:

- a) opere prive di permesso di costruire;
- b) opere difformi dal progetto approvato o che disattendono le prescrizioni formulate;
- c) inizio o prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Dirigente competente il nominativo del direttore dei lavori o l'esecutore degli stessi;
- d) mancato deposito delle certificazioni richieste ed elencate all'art.31, del presente RE, prima dell'inizio dei lavori;
- e) mancato deposito dei pareri resi dagli Enti titolari di vincoli o competenze specifiche, o mancata documentazione dell'intercorso silenzio-assenso, quando ciò è riconosciuto possibile;
- f) mancata trascrizione di obblighi contrattuali con terzi o Enti pubblici, da acquisire prima dell'esecuzione dei lavori o relativi a prescrizioni puntuali.

2. L'ordinanza di sospensione:

a) va emessa dal Dirigente competente e va notificata, nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o messo comunale o a mezzo notifica postale al proprietario dell'immobile, al richiedente (quando trattasi di persona diversa dal proprietario, al committente) il permesso di costruire, al direttore e all'esecutore dei lavori.

3. L'ordinanza di sospensione dei lavori deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia municipale o da parte della struttura tecnica comunale competente, verbale di accertamento di irregolarità trasmesso al Dirigente competente.

4. Nei termini di 45 giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori il Dirigente competente emette il provvedimento definitivo.

5. La sospensione dei lavori, indipendentemente dal termine cui al comma precedente, continua fino a quando non siano comunicati gli elementi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma ovvero non sia definito l'eventuale procedimento di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art.36 del DPR 380/01.

### **Art.39 – Decadenza del permesso di costruire**

1. Si richiamano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art.15 del DPR 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le nuove previsioni urbanistiche che possono causare la decadenza del permesso di costruire, sono solo quelle previste o comunque recepite nello strumento urbanistico generale del Comune riguardanti indici o parametri costruttivi, distanze, destinazioni d'uso.

3. Il termine di validità del permesso di costruire viene sospeso e corrispondentemente prorogato solo nel caso di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore. Il direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto l'inizio e il termine della sospensione e le sue cause.

4. La decadenza deve essere dichiarata con apposito provvedimento del Dirigente competente, da notificare all'interessato.

### **Art.40 – Annullamento del permesso di costruire**

1. E' annullabile il permesso di costruire viziato da incompetenza, eccesso di potere o adottato in violazione di legge.

2. Il permesso di costruire illegittimo ai sensi del 1° comma può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

3. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

4. Nel caso che i lavori assentiti siano già iniziati, il provvedimento di annullamento può essere adottato solo se è ravvisabile un concreto ed attuale interesse pubblico, prevalente rispetto a quello privato, salvo che l'illegittimità sia stata causata da infedele rappresentazione della realtà nei grafici di progetto o nelle dichiarazioni contenute nella domanda di permesso di costruire, e che tali infedeltà siano state influenti ai fini del rilascio del permesso di costruire.

### **Art.41 - Danno o pericolo pubblico**

1. Per ipotesi di danno o pericolo alla pubblica incolumità il Dirigente competente, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.267/2000, può ordinare l'esecuzione delle opere o degli interventi che, ove non fossero iniziati o portati a conclusione entro i termini indicati nel provvedimento, autorizzano il Comune a intervenire in danno del privato.

2. L'ordinanza del Dirigente competente deve riguardare le opere strettamente necessarie all'eliminazione del pericolo pubblico.

3. Per la stessa ipotesi è consentito al privato presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l'esecuzione dei lavori limitati alla sola demolizione di immobili prospettanti vie pubbliche e che sono giudicati di pericolo alla pubblica incolumità per i quali non sono proponibili soluzioni alternative. Il Dirigente competente ha obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di giorni 15 dal ricevimento della domanda.

### **Art.42 - Certificato di agibilità**

1. stralciato

2. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati negli stessi, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

3. Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA o i loro successori aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità quando prescritto da leggi, decreti o regolamenti. La mancata presentazione della domanda

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del DPR 380/01 e s.m. e i.

4. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Dirigente del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi su edifici esistenti o singole unità immobiliari che possano influire sulle condizioni di cui al comma 2.

5. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al comma 4° non possono essere utilizzati senza che sia stato rilasciato il Certificato di Agibilità.

#### **Art.43 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità**

1. Fatta salva l'applicazione dell'art.4 del presente RE ("norma transitoria") vale quanto prescritto ai successivi commi.

2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui al precedente art.42, comma 3°, è tenuto a presentare allo Sportello Unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- copia della ricevuta di avvenuto accatastamento o denuncia di variazione, con relative planimetrie;
- dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- - dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici resa ai sensi dell'art.7 del D.M.n.37/08 ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto.
- ogni altra documentazione richiesta dalle vigenti leggi statali e regionali.

2 bis. Ai fini dell'aggiornamento sistematico della Carta Tecnica Regionale, del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) e delle relative banche dati disponibili e consultabili all'interno dell'Ente, la documentazione di cui al punto che precede dovrà essere corredata dai seguenti documenti informatici:

- a) Scheda tecnica contenente i dati fondamentali dell'intervento, così come da apposito modulo "Aggiornamento speditivo CTR", scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica;
- b) Planimetria quotata, con la rappresentazione grafica del sedime del fabbricato inserito in estratto CTR georeferenziato con riportate le principali distanze dai fabbricati limitrofi e da elementi fisici, su supporto informatico (CD) così come da modulo "Planimetria georeferenziata del fabbricato" scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica;
- c) Asseverazione a firma del tecnico incaricato che attesti l'esatta corrispondenza e veridicità dei dati riportati ai punti a) b) e c) come da modulo scaricabile nel sito internet del Comune nella sezione "Sportello Unico /Attività edilizia/modulistica;

2 ter. Alla documentazione di cui al precedente comma 2, va allegato il fascicolo immobiliare, di cui all'art. 3 del Regolamento "Sostenibilità ambientale e bioedilizia", per tutti gli interventi di cui all'art. 24; del DPR 380/2001.

3. Lo Sportello Unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/90.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, il Dirigente del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell' edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico;



- b) la documentazione indicata al comma 2;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

#### **Art.44 - Dichiarazione di inagibilità**

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art.222 del R.D.1265/34.

#### **Art.44bis. – Risparmio energetico e certificazione energetica.**

1. Fermo restando quanto contenuto nel Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia, in conformità con i contenuti del Patto dei Sindaci (approvato con D.C.C. n.38 del 27 luglio 2011), al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica (Co2), il soggetto abilitato a presentare istanza di permesso di costruire per interventi quali: nuove costruzioni, efficientamento energetico di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, ecc., dovrà prevedere la stima del risparmio energetico conseguibile dagli interventi previsti dal progetto, ovvero la previsione di risparmio di Co2.

2. I dati relativi alle quantità di emissioni di Co2, determinate attraverso l'applicazione di fattori di conversione fissati dalla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dovranno essere appositamente compilati secondo le disposizioni contenute all'articolo 19 del presente regolamento.



## TITOLO II - NORME EDILIZIE

### CAPO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE

#### Art.45 - Cortili

1. Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il perimetro, destinato ad illuminare e ventilare locali abitabili.

2. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano. La distanza minima tra pareti opposte deve essere quella stabilita dalle NTA del P.R.G. per le distanze tra i fronti finestrati. Per i cortili da realizzare su confini di proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di superficie minima e di distanza minima tra due pareti opposte di cui al precedente comma, supponendo costruita sul lato di confine una parete dell'altezza massima consentita per la zona; se già vi insistessero fabbricati di altezza maggiore, si computerà l'altezza effettiva.

3. L'ampiezza dei cortili confinanti di edifici diversi può essere cumulata per costruire insieme la dimensione regolamentare di superficie minima che sarebbe richiesta nel caso di un edificio unico, a condizione che venga stipulata tra i confinanti, a loro spese, una convenzione in tal senso; la divisione dei cortili così realizzati potrà, essere costituita da una recinzione di altezza non superiore a ml 2.

4. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiali posti ai piani superiori al primo fuori terra, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte dalla superficie del cortile, purché l'aggetto degli stessi non superi i ml 1,20; nel caso di sporgenze superiori la proiezione va detratta interamente.

5. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche e devono essere facilmente accessibili dall'esterno.

### CAPO II - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI

#### Art.48 - Decoro degli edifici

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni di quelle esistenti devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle N.T.A. ed il R.E. del P.R.G. del Comune.

2. I progetti relativi ad edifici, manufatti in genere ed interventi di arredo urbano, nella scelta delle forme, in quella dei materiali e delle tinte da impiegare, devono rispettare il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano, tenuto conto dello stato dei luoghi e della cornice storica.

Sono sicuramente contrari al decoro:

- l'utilizzo improprio (avulso dal contesto edilizio) di singoli stilemi;
- l'alterazione dei caratteri tipologici e compositivi fondamentali del manufatto edilizio;
- l'imitazione di stili architettonici del passato ed il ricorso a "falsi antichi";
- l'alterazione dei caratteri tipologici dell'insediamento.

3. Al fine di garantire il decoro degli edifici e delle costruzioni, il competente Dirigente comunale può ordinare ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie, quali intonacature, tinteggiature, rifacimento di coperture ed infissi, ripuliture, recinzioni e pavimentazioni, ovvero la rimozione degli elementi, quali scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture, che non rispettano i requisiti di decoro e di armonizzazione con l'insieme.

4. Qualora, a seguito di demolizione o per altra causa, si rendano visibili dall'esterno o da luoghi aperti al pubblico, parti di edifici non conformi ai principi di decoro edilizio e di

corretta ambientazione, il competente Dirigente comunale può ordinare ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere di sistemazione.

5. il competente Dirigente comunale, quando ordina la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4, indica le modalità di esecuzione e fissa il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di violazione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art.48 bis – Disposizioni di arredo urbano per attività di commercio su area pubblica (chioschi, edicole, attività pertinenziali di esercizi pubblici ubicate su area pubblica o privata ad uso pubblico) ubicate in centro storico.**

1. Prescrizioni tecniche chioschi, attrezzature permanenti ad elevato impatto visivo ed edicole.

Le strutture di nuova istituzione, quali chioschi, attrezzature permanenti ad elevato impatto visivo ed edicole, adibite a commercio su area pubblica e alla rivendita esclusiva di riviste e giornali, sono soggette alle disposizioni di seguito riportate, al fine di inserirsi in modo decoroso nel contesto urbano esistente attraverso l'impiego di forme, materiali, colori coerenti con la storicità della città e con il loro intorno; pertanto non dovranno rappresentare elemento di disturbo ma di miglioramento del contesto urbano stesso elevandone la qualità nell'interesse generale della collettività.

Le indicazioni progettuali di questo articolo forniscono, essenzialmente, le soluzioni formali che il comune di Treviso ha adottato per dette strutture, integrate da disposizioni generali riguardanti gli elementi tecnici di carattere costruttivo.

Tali indicazioni derivano dall'analisi di elementi architettonici e di gusto appartenenti alla tradizione locale, rielaborati per attualizzarli e rendere così disponibili forme e soluzioni progettuali in consonanza con lo speciale ambito di inserimento dei manufatti.

Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.

Le strutture dovranno essere realizzate in metallo del colore di cui alla tabella sottoriportata.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi di 25 metri quadrati; l'altezza massima dal suolo misurata al di sotto della linea di gronda non può essere superiore a 3 metri compresa l'eventuale platea di appoggio.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di concessione, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

#### Chioschi tipo A e B: Indicazioni generali

Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.

Tetto: Le coperture saranno piane o a falde poligonali con l'eventuale presenza di un torrino tecnico delle dimensioni minime e non superiore a cm. 70 oltre la copertura, quale elemento di protezione e mascheramento di eventuale impianto di areazione del chiosco.

I tendaggi, con balze lineari, saranno di colore Bianco Ecru o Verde scuro RAL 6012 e non dovranno riportare alcuna scritta o disegno ad esclusione di un elemento di segnalazione la funzione del chiosco.

Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

Eventuali scritte dovranno essere collocate solo nell'ambito delle specchiature delle pareti verticali, all'interno dello sporto di gronda, con supporti in metallo, vetro, ceramica, pietra, carta con esclusione di plastiche, elementi fluorescenti o comunque incompatibili con la storicità dei luoghi.

L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura.

Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti.

Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

Sistemi di chiusura: Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle in PVC.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.

Superficie di vendita: Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Superfici espositive: Debbono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.

Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

È assolutamente vietato l'uso dell'intorno del chiosco-edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima.

Appoggio a terra: Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di areazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La distanza da alberi di norma non può essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Illuminazione: Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Materiali e coloriture: Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa:

- non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni simili;
- le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del prospetto seguente:

elemento costruttivo	materiale	Chiosco tipo A: per strutture insistenti in viali alberati o in prossimità di verde pubblico	Chiosco tipo B: per strutture non ubicata in prossimità di viali alberati (tinte unificate RAL)
		verde 6012	grigio 7039
Tetto	acciaio zincato	6012	7039
Converse o grondaie	acciaio zincato	6012	7039
fascia e risvolti	acciaio zincato	6012	7030
Elementi ciechi e fissi delle pareti laterali	acciaio	6012	7039
Serrande/ ante asportabili	acciaio o alluminio	6028	7039
Chiassili	acciaio o alluminio		
falde della copertura	rame naturale		
Converse o grondaie	rame naturale	9016 (bianco)	
cielo (sottogronda)	alluminio	7030 (grigio scuro)	
Profilati per banco di vendita	Alluminio	grigio (sup. naturale o bocciardata)	
Basamento in vista	pietra o granito		

Saranno valutate dalla Commissione edilizia integrata anche soluzioni diverse che si distinguono per design e qualità dei componenti anche in aggiunta alla selezione prescelta.

Non sono consentite nuove strutture sotto i portici.

## 2. Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali di pubblici esercizi.

I plateatici pertinenziali di pubblici esercizi sia su area pubblica che privata ad uso pubblico devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa per i portatori di handicap e, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano, devono avere le caratteristiche sottoriportate.

Tavolini e sedie: è consentita la collocazione di tavolini e le sedie aventi struttura portante in metallo, legno o ghisa con esclusione di materiali plastici ed ecorattan, coordinata fra di loro per forma, colore e materiale. Sono ammesse altresì sedie tipo regista con struttura in metallo nero o verde scuro RAL 6012, con tele di colore Bianco Ecu o verde RAL 6012 con tavoli abbinati in metallo nero o verde scuro RAL 6012. Non sono ammessi divani, poltrone e panche. Coperture: E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni in forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione.

Coperture: E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni in forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione.

Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie di colore Bianco Ecu o Verde scuro RAL 6012 con balza lineare.

Non sarà consentita l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Non sono ammesse scritte o disegni di alcun tipo su sedie, tavoli, tende ed ombrelloni.

E' consentito l'apposizione di strutture sempre precarie, tipo gazebo, solo in particolari contesti dove risulti minore l'impatto ambientale e approvate dalla Commissione edilizia integrata.

Illuminazione: L'illuminazione delle occupazioni del suolo potrà essere eseguita con soluzioni che si distinguono per design lineare da concordare con la commissione edilizia integrata.

Pedane: Non è consentito l'allestimento di pedane ad esclusione per plateatici ubicati in area di parcheggio o in area con pavimentazione sconnessa o in area con pavimentazione con dislivello. In detti casi la pedana deve essere costruita in modo tale da garantire l'accesso dei portatori di handicap e l'eventuale rampa d'accesso deve essere compresa nel perimetro della pedana. Le pedane devono essere di materiale ligneo, prive di balaustre perimetrali e senza copertura fissa.

Delimitazioni (paravento): E' ammessa l'installazione di delimitazioni paravento solo nella stagione invernale. Dette strutture devono essere realizzate in vetro con caratteristiche anti infortunistica di forma regolare, semplice rettangolare, trasparenti ad esclusione delle sottoluci che possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo traforato; il bordo superiore deve essere privo di struttura.

Non possono contenere scritte pubblicitarie; l'altezza massima concessa è pari a 1,80 metri di cui 1 metro di sottoluce.

Saranno valutate dalla Commissione edilizia integrata anche soluzioni diverse che si distinguono per design e qualità dei componenti anche in aggiunta alla selezione prescelta.

Per tutte le strutture già insistenti nel centro storico è obbligatorio adeguare le proprie strutture alle caratteristiche estetiche di cui all'allegato A e B entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le soluzioni progettuali che si distinguono per design e qualità dei componenti anche in aggiunta alla selezione prescelta da quelle di cui agli allegati A e B sono soggette al parere della Commissione Edilizia integrata.

Non è ammesso l'uso di tappeti, moquette o finto prato sulle pedane o come delimitazione a terra dei dehors.

#### **Art.49 - Decoro degli spazi aperti**

1. Gli spazi aperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano ed essere convenientemente sistemati e, ove possibile, alberati.

2. A tal proposito il Dirigente competente ha la facoltà di imporre la formazione, la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. L'affissione di manifesti è ammessa unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

4. Il Dirigente competente ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione di terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, se indecorosi e pericolosi.

#### **Art.49 bis – Recinzioni**

1. In tutte le z.t.o., le distanze e le altezze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per piantumare, lateralmente alle strade, siepi e/o alberature dovrà essere conforme ai commi 6, 7, 8 dell'art.26 del D.P.R. 16.12.92, n. 495.

2. Tutte le recinzioni, in qualsiasi zona si trovino, non dovranno essere di impedimento o di ostacolo alla visibilità o comunque disturbare la visibilità in prossimità di curve, incroci, confluenze od altro. Per una distanza di ml 3 dagli innesti stradali e per ciascun lato, le murature o altre soluzioni cieche, dovranno avere un'altezza massima di ml 0,70 eventualmente sormontate da ringhiera sufficientemente trasparente da consentire la visibilità.

3. Tutte le recinzioni non potranno avere corpi sporgenti o elementi appuntiti o avere conformazioni tali da creare pericoli di contusione per i passanti. Potranno essere ammesse conformazioni particolari connesse a documentate ragioni di sicurezza, purché le stesse non comportino rischi o impedimenti per il traffico veicolare e pedonale, né comportino rischio per l'incolumità pubblica.

4. Le recinzioni e le siepi lungo i fiumi e i corsi d'acqua dovranno garantire le fasce di tutela di cui all'articolo 119 del presente Regolamento.

5. Nella realizzazione delle recinzioni dovranno essere garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

6. All'interno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua (Sile, Dosson, Storga, Limbraga, Giavera, Pegorile, Botteniga) nelle recinzioni devono essere previsti dei cancelli d'accesso per monitoraggio e manutenzione; nei pressi della sponda non deve essere costruito o piantumato niente che possa inibire la manutenzione con mezzi meccanici.

#### **Art.50 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico**

1. Gli sbalzi aperti, come pensiline, poggiori, cornici, ecc., che aggettano su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:

- a) fino a ml 2,50 di altezza è vietato qualsiasi oggetto o sporgenza dal filo di facciata;
- b) da ml 2,50 a ml 4,50 di altezza sono ammessi solo se esiste il marciapiede e per sporgenze che siano arretrate di almeno ml 0,30 dal filo della cordonata del marciapiede;
- c) oltre i ml 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiede a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio aperto antistante, con un massimo di ml 1,60. Nelle vie di larghezza inferiore a ml 5,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale superiore a ml 0,30.

2. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, posti ad altezza inferiore a ml 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dall'allineamento della facciata esterna, ad eccezione dei serramenti che sporgono su balconi o poggiori esistenti.

3. Le lanterne, lampade, fanali ed altri elementi applicati alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo ed essere in armonia con l'edificio, la via pubblica e il contesto che su di essa si affaccia. E' sempre vietata l'apposizione di elementi estranei ai caratteri consolidati.

4. Su spazi pubblici o di uso pubblico, esclusivamente pedonali, possono essere installati elementi e sporgenze che interessino l'intera sede stradale.

#### **Art.51 – Tende che sporgono ed aggettano sul suolo pubblico**

1. Per la protezione dall'irraggiamento solare, sono ammesse all'interno del Centro Storico, solamente tende a telo teso, in tinta colore avorio o dello stesso colore di quelle eventualmente esistenti, senza scritte pubblicitarie. La loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,50 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno ml 0,30 dal filo esterno del marciapiede. L'apposizione delle tende, aventi di norma colore avorio, è vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità.

#### **Art.52 – Insegne e mezzi pubblicitari**

1. Le targhe di identificazione o di indicazione da porre sugli ingressi, di formato uguale o inferiore ad un formato A3 (29,7 x 42 cm) potranno essere installate liberamente, previo pagamento dei tributi dovuti, a condizione che siano unificate e collocate in modo decoroso con riguardo ad eventuali stipiti o altri elementi storici o architettonici che non devono essere alterati da dette installazioni anche per quanto concerne il colore.

2. Nelle z.t.o. di tipo "A" le insegne di esercizio potranno essere concesse solo all'interno delle specchiature delle vetrine o nei riquadri degli stipiti dei fori. Eventuali



apposizioni esterne potranno essere concesse per soluzioni architettoniche di particolare rilevanza che non devono, in ogni caso, essere di pregiudizio al carattere dell'edificio o del contesto.

3. Nelle altre zone, le insegne di esercizio e gli elementi decorativi di richiamo dell'attività, potranno essere concesse qualora siano di dimensioni, forma e colore tali da non alterare il carattere dell'edificio. Nei progetti dei nuovi edifici dovranno essere previsti idonei spazi per l'inserimento delle insegne. E' vietata l'apposizione di scritte o figurazioni pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici.

4. Fanno eccezione a dette prescrizioni le insegne di carattere pubblico quali farmacie, monopoli di stato, croce rossa, croce verde, ospedali, ecc. oltre a quelle storiche o tipiche di antiche attività che hanno assunto per le loro caratteristiche una precisa connotazione, in caso siano ricollocate o spostate.

5. In considerazione dell'elevato degrado visivo e ambientale costituito dai cartelli pubblicitari stradali, collocati in modo disseminato, lungo le strade o in aree direttamente visibili da queste, è vietata l'installazione di tali manufatti lungo le strade che ricadano in zone di tutela ambientale, o dove sono previsti coni visuali come definiti nell'art.23 delle NTA.

6. L'affissione di manifesti è ammessa unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. In tutto il territorio del comunale è consentita la sola installazione di insegne pubblicitarie di esercizio, a carattere permanente, come definite dall'articolo 47, 1° comma del D.P.R.495/92.

Fanno eccezione:

- mezzi pubblicitari per la divulgazione di messaggi istituzionali, realizzati e/o posti in essere dalla pubblica amministrazione per interesse della collettività;

- preinsegne come definite dall'articolo 48, 3° comma del D.P.R. 495/92.

7. Le strutture pubblicitarie sopraindicate dovranno rispettare quanto disposto dal D.lgs. n.285/92 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R. 495/92. - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

8. Le strutture pubblicitarie dovranno rispettare quanto disposto dal D.Lgs.285/92 "Nuovo Codice della Strada" e del D.P.R.495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

9. L'eventuale installazione di mezzi pubblicitari dovrà essere preceduta da una autodichiarazione (redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n.15) del soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato, e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, secondo quanto stabilito dal D.P.R.495/92.

10. Il Dirigente competente potrà imporre la rimozione, o soluzioni alternative, per le insegne, i mezzi pubblicitari e gli elementi decorativi di richiamo all'attività che per dimensione, forma, colore, illuminazione e collocazione, costituiscono evidente elemento di degrado o di negativo impatto visivo promovendo l'installazione di insegne in materiale metallico aventi pregio formale e figurativo.

11. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda all'apposito Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari

### **Art.53 - Illuminazione dei locali sotterranei**

1. Per dare luce ai locali sotterranei sono ammesse le finestrate in orizzontale a livello del suolo, anche pubblico o di uso pubblico, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo, oppure da inferriate a maglia fitta. Possono venire praticate aperture (bocche di lupo) negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini, purché munite di opportune difese.



#### **Art.54 - Siepi ed alberature**

1. L'affaccio sulla via pubblica costituisce elemento di valorizzazione del fondo e della proprietà. Da ciò discende l'obbligo per tutti i proprietari che confinano con le strade pubbliche, aperte al pubblico, di servitù pubblica, di assicurare periodica e costante manutenzione delle siepi, scarpate, fossati e banchine che costeggiano dette strade, anche se la proprietà è dell'ente pubblico. Dovranno in particolare assicurare e curare la potatura delle siepi e delle piante, lo sfalcio dell'erba ed il suo smaltimento fino al ciglio della sede stradale in modo da renderle decorose, impedire che le siepi sopravanzino verso lo spazio pubblico e che le radici danneggino il suolo pubblico. Tali operazioni dovranno avvenire secondo i criteri di congruenza e secondo la periodicità che la stagione richiede. Dovranno vigilare ed informare l'autorità competente della strada di eventuali piante morte o pericolose per l'eventuale caduta sul suolo pubblico o che siano di pericolo per l'incolumità dei cittadini.

2. Gli spazi a giardino e di pertinenza degli edifici dovranno essere mantenuti in modo decoroso e secondo criteri ornamentali e paesaggistici razionali. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante di alto fusto, la scelta delle essenze dovrà privilegiare le specie autoctone o tradizionali.

3. Le siepi dovranno essere composte di specie autoctone o tradizionali e dovranno essere curate e potate per non essere di impedimento in qualsiasi modo alla visibilità stradale o a chi transita per la via pubblica o di uso pubblico.

#### **Art.55 – Coperture, comignoli, antenne ed altri apparati tecnici**

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante impatto figurativo, esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Negli edifici di nuova costruzione, la pendenza delle falde deve essere inferiore al 40% e non è ammessa discontinuità del piano di falda tra la gronda e il colmo. Negli ampliamenti e nelle sopraelevazioni ci si adegua alla pendenza della parte esistente.

2. Il manto di copertura sarà costituito da coppi a canale di tipo tradizionale, da tegole in cotto tipo "marsigliesi" o lastre metalliche, di pietra, di legno o altro materiale prescritto dalla Commissione Edilizia Integrata. Le coperture piane o a terrazza dovranno avere i manti di impermeabilizzazione finiti con pavimentazione a lastre e non in guaina. In nessun caso sono ammesse le coperture a tetto con falde sfalsate.

3. Le aperture per l'illuminazione diretta dei sottotetti potrà avvenire tramite abbaini, lucernari, terrazze a tasca o in trincea compatibilmente con il "grado di protezione" dell'edificio, avendo prioritariamente riguardo agli aspetti architettonici, monumentali e ambientali.

4. L'installazione di apparecchiature tecniche quali evaporatori degli impianti di condizionamento, macchine di refrigerazione per il trattamento dell'aria, e altre apparecchiature tecniche la cui superficie frontale non sia superiore a mq.0,50 è attività edilizia libera; dovrà tuttavia essere acquisito il nulla osta dell'autorità competente qualora avvenga su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 - Parte seconda - Titolo I.

Tali apparecchiature non devono alterare la conformazione architettonica e visiva dei tetti, devono essere opportunamente mascherate alla vista sfruttando, possibilmente, elementi strutturali già presenti (logge, terrazze, poggiali, nicchie) che consentono di ridurre l'impatto visivo.

Nell'installazione dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità fissati dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico.

5. L'installazione di antenne paraboliche di diametro inferiore o uguale a cm.85 è attività edilizia libera dovrà tuttavia essere acquisito il nulla osta dell'autorità competente qualora avvenga su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 - Parte seconda - Titolo I.

L'antenna parabolica deve essere installata preferibilmente sulla falda tergale della copertura dell'edificio, o su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto

alla linea di gronda in misura tale da non renderla visibile da spazi pubblici, dovrà avere una colorazione che si mimetizzi con quella del manto di copertura ed essere priva di scritte, logotipi e fregi.

E' consentita l'installazione di una sola parabola e/o antenna per edificio.

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione di interi immobili dovrà essere prevista la centralizzazione dell'impianto radiotelevisivo. L'installazione di elementi tecnologici dovrà essere architettonicamente risolta ed eseguita con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

6. I camini a servizio di forni, focolari, caminetti, impianti termici, ecc., dovranno essere realizzati utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici affinché le emissioni scaricate in atmosfera non rechino danno o disturbo alle abitazioni circostanti.

### **Art.55 bis – Pannelli solari termici e fotovoltaici**

1. Per tutte le categorie di edifici sia pubblici che privati, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica secondo le disposizioni normative vigenti.

2. L'installazione di impianti a pannelli solari termici e di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dal Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia.

3. Per tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o in occasione di interventi finalizzati all'installazione di un nuovo impianto termico, ovvero nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico, come definita nell'allegato A del D.Lgs.n.192/05 e ss.mm. e ii., è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in modo tale da soddisfare la copertura minima stabilita nell'allegato 3 del D.Lgs.n.28/11 e ss.mm. e ii.

Qualora vengano utilizzati pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo dell'acqua calda sanitaria devono essere collocati sempre all'interno dell'edificio.

In presenza di oggettivi impedimenti di carattere tecnico sulla funzionalità o sull'installazione delle fonti di energia rinnovabile, dovrà essere prodotta asseverazione del progettista dell'impianto con indicate le puntuali motivazioni a dimostrazione dell'impossibilità di ottemperare alle disposizioni del presente articolo e dovrà essere dimostrata la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

### **Art.56 - Cavedio**

1. Si definisce cavedio lo spazio a cielo libero delimitato da pareti continue lungo tutto il perimetro, destinato esclusivamente ad illuminare ed aerare locali accessori quali ripostigli, servizi igienici, bagni, lavanderie, centrali termiche e garage.

2. Le pareti che delimitano un cavedio dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra pareti opposte, che non potrà tuttavia essere inferiore a 3,50 ml. La distanza minima s'intende al netto della proiezione orizzontale di balconi, poggiatesta, ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza.

3. L'altezza delle pareti del cavedio si misura dal pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio, al coronamento dei muri perimetrali.

4. Ogni cavedio sarà munito, alla base, di una o più aperture comunicanti con l'esterno in modo da assicurarne l'accessibilità e la circolazione d'aria; è vietato qualunque tipo di copertura ed è altresì vietata l'installazione di ascensori e montacarichi qualora, una volta realizzati detti eventuali ascensore/montacarichi, non risultano soddisfatti i limiti dimensionali di cui alla precedente comma 2. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque. I cavedi in confine con altre proprietà, anche se i confini non siano edificati, o siano edificati per un'altezza inferiore a quella massima regolamentare, si considerano delimitati da una parete avente l'altezza massima consentita.

### **Art.57 - Scale esterne**

1. Le scale esterne sono ammesse fino al raggiungimento del secondo piano fuori terra (corrispondente al 1° piano in presenza di piano terra o piano rialzato). Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente come scale supplementari, in ottemperanza a norme di sicurezza.

1 bis. Le scale esterne, di cui al precedente comma, dovranno essere relazionate alle caratteristiche dell'edificio, realizzate in appoggio alla muratura perimetrale ed opportunamente mascherate da setti murari o strutture verticali di sostegno per rampicanti.

Sono ammesse scale esterne prive di mascheratura solo qualora dette soluzioni progettuali si distinguano per elevata qualità architettonica.

2. Il collegamento verticale di ogni edificio dovrà essere realizzato in via principale tramite scale interne, realizzate secondo le normative vigenti. Possono essere realizzati congiuntamente anche altri sistemi di collegamento meccanizzato.

### **Art.58 - Marciapiedi**

1. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche, l'Amministrazione comunale può imporre la costruzione del marciapiede stradale a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, in conformità con le realizzazioni delle lottizzazioni confinanti e con il piano di Settore comunale formando un sistema continuo costituito da una maglia di percorsi protetti e finalizzati ad una mobilità individuale.

2. L'Amministrazione comunale può imporre la realizzazione dei marciapiedi di cui sopra anche se antistanti a costruzioni esistenti. Il Dirigente competente fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

3. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, l'area compresa tra questo e l'edificio, qualora non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.

4. Le opere di manutenzione dei marciapiedi per tutti i guasti e i deterioramenti, che non siano causati direttamente dal proprietario frontista, sono a carico del Comune, salvo rivalsa nei confronti di eventuali responsabili.

5. Nel Centro Storico e nelle zone classificate "A" nel P.R.G., i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali.

### **Art.58bis – Piste Ciclabili**

1. Per le nuove costruzioni realizzate a confine di aree pubbliche, l'Amministrazione comunale può demandare al privato, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di tratti di piste ciclabili, a integrazione e/o completamento dei percorsi esistenti e/o di progetto adottando le medesime caratteristiche costruttive delle aree urbanizzate confinanti, secondo il piano di settore comunale formando così in tal modo un sistema continuo di percorsi protetti ciclabili.

2. La continuità delle piste ciclabili dovrà essere garantita anche attraverso diverse soluzioni tipologiche in funzione dello stato fisico dei luoghi e delle sezioni stradali esistenti e ove possibile essere separate dal traffico carrabile.

3. In sede di progettazione degli interventi devono essere previste aree di servizio attrezzate alla sosta delle biciclette lungo i percorsi ciclabili ed in corrispondenza di particolari punti nodali cui attribuire la funzione di scambiatore di traffico e secondo il piano di settore comunale.

### **Art.59 – Loggiati e portici**

1. Si definisce “loggiato” lo spazio aperto situato al piano terra di un edificio e compreso all'interno della proiezione planimetrica dell'edificio stesso, che si determina per effetto dell'arretramento di uno o più locali rispetto al fronte del fabbricato.

2. Si definisce “portico” lo spazio aperto almeno su due lati o solo su un lato se rientra nel sedime del fabbricato, che si determina per discontinuità dei locali al piano terra ovvero per l'edificazione su pilastri di tutto l'edificio o di un suo corpo. Il portico può essere anche costituito da un aggetto o una copertura a sbalzo o sorretta da pilastri.

3. I portici ed i passaggi coperti, da sottoporre a servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

4. Le pavimentazioni dei portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole, riconosciuto idoneo dall'amministrazione comunale, e nel caso di proprietà privata, essere mantenuto a cura e spese dei proprietari. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi. In ogni caso le nuove pavimentazioni devono risultare integrate con le pavimentazioni pubbliche esistenti.

5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti a basso consumo energetico, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.

6. L'altezza netta e l'ampiezza dei portici pubblici o aperti al pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo della parete o delle vetrine di fondo, non possono essere minori di ml 3,00.

### **Art.60 - Accessi carrai e rampe**

1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai è disciplinata dal Codice della Strada e dalle vigenti leggi statali e regionali in materia. Il passo carraio deve consentire l'accesso ad un luogo idoneo allo stazionamento di un veicolo.

2. Possono essere concessi esclusivamente in posizione tale da garantire un'ampia visibilità per l'immissione nella via pubblica, nonché per l'emissione da essa. Il progetto dovrà essere corredato di un grafico che riporti le distanze dalle curve o da incroci, da una documentazione fotografica che illustri i coni di visibilità da e verso il nuovo passo richiesto e dall'eventuale nulla-osta dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Gli accessi che si aprono su strade gestite da enti diversi dal Comune dovranno presentare unitamente alla DIA una documentazione che attesti l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

3. I cancelli devono essere posti in arretramento, dal filo strada, di almeno ml 4 per le residenze e ml 6 per l'accesso alle attività non residenziali, misurati in senso perpendicolare rispetto al verso di marcia e secondo quanto previsto dal Codice della strada. Quelli a movimentazione telecomandata devono essere provvisti di idonea segnalazione luminosa, di sistema di sicurezza a fotocellule, secondo la specifica normativa. Eventuali deroghe alle prescrizioni del presente comma potranno essere consentite previo parere favorevole del comando di Polizia Locale.

4. Le uscite da autorimesse interrato o seminterrate, devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno ml 4,00 prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o di uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole. Eventuali deroghe alle prescrizioni del presente comma potranno essere consentite previo parere favorevole del comando di Polizia Locale.

5. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a ml 3,00.

6. L'accesso alle autorimesse interrato dovrà avvenire da corsie coperte o comunque dotati di mascheratura.

#### **Art.61 - Raccolta rifiuti solidi**

1. Nei SUA dovrà essere prevista la realizzazione di piazzole riservate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla raccolta differenziata prevista dalle apposite disposizioni o, nel caso di difficile realizzazione, sistemi alternativi di raccolta.

1bis Negli interventi edilizi diretti comportanti un aumento del numero di utenze dovrà essere acquisito il parere dell'Azienda che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora si tratti di:

- a) interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici residenziali comportanti un aumento superiore ad 8 unità abitative;
- b) interventi di nuova costruzione di edifici commerciali aventi SLP (superficie lorda a pavimento) pari ad almeno mq 150;
- c) interventi di nuova costruzione di edifici direzionali aventi SLP (superficie lorda a pavimento) pari ad almeno mq. 300.

Ubicazione, dimensioni ed eventuali deroghe saranno stabilite dall'ufficio comunale competente sentito l'Ente che effettua il servizio di raccolta in relazione alla situazione della viabilità, ovvero alla facilità di accesso da parte dell'utenza e dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, nonché in relazione alle valenze storico-architettoniche e paesaggistiche dell'immobile interessato.

2. Lo spazio di pertinenza dovrà essere recintato su tre lati, con muro cieco e preferibilmente con quinta arborea o arbustiva sempreverde di adeguate dimensioni.

3. La pavimentazione di dette piazzole dovrà essere impermeabile e di facile lavaggio e sanificazione oltre ad avere idonea pendenza verso caditoie collegate alla fognatura pubblica.

4. È sempre ammessa, all'interno dei lotti, la realizzazione di spazi per il compostaggio, nel rispetto delle disposizioni comunali in materia di raccolta e conferimento di rifiuti.

5. L'eventuale rimozione di isole ecologiche esistenti su area privata sarà possibile solamente previo parere favorevole dell'Azienda che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

### **CAPO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE**

#### **Art.62 – Impatto acustico**

1. Nelle more dell'approvazione del "Regolamento acustico", che costituirà parte integrante al presente RE, e fino a sua emanazione, vale quanto prescritto dalla legge 447/95 e da quanto segue:

- a) i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una valutazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modificazione o al potenziamento delle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici, esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- b) è fatto obbligo produrre una valutazione previsionale del "clima acustico" delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole ed asili nido, ospedali, residenze, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, impianti

ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente come definito dalla legge 447/95 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché di domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

4. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda all'apposito Regolamento comunale.

#### **Art.63 - Interventi in zone di interesse ambientale o monumentale**

1. Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico concernenti gli immobili vincolati, il Dirigente competente può richiedere il parere delle competenti Soprintendenze per le opere previste dal precedente art.7 nelle zone contigue o in diretto rapporto con preesistenze storico-artistiche o archeologiche, anche se non vincolate.

2. Nelle zone del territorio comunale contigue o in diretto rapporto con ambiti sottoposti a tutela delle bellezze naturali e del patrimonio storico-artistico non è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne pubblicitarie di esercizio.

#### **Art.64 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico**

1. Qualsiasi rinvenimento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato alle competenti Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, ai Beni Storico-artistici e ai Beni Archeologici, oltre che al Sindaco, sospendendo nel contempo i lavori in corso.

2. L'istanza di permesso di costruire relativa ad interventi che comportino sbancamenti, scavi o trivellazioni nell'ambito delimitato dalla circonvallazione esterna delle mura, nonché nelle aree indicate come presumibili giacimenti archeologici negli elaborati del P.R.G., è corredata di documentazione dalla quale risulti che nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici a che l'intervento sia eseguito, nonché le modalità esecutive del medesimo.

3. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

#### **Art.65 - Indicatori stradali ed apparecchi per servizi collettivi**

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare sugli immobili di proprietà privata, previo avviso agli interessati:

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- c) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
- d) quadri per affissioni e simili;
- e) segnaletica stradale e turistica.

2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.



3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

#### **Art.66 - Numeri civici**

1. Previo rilascio del certificato di cui al precedente art.42, il Comune assegna all'immobile di nuova costruzione e ai nuovi accessi su strada il numero o i numeri civici.

2. La spesa conseguente, e la relativa manutenzione, è a carico del privato interessato.

3. E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica e di sostituire la segnaletica già posta in essere, a cura e spese dell'Amministrazione.

4. Su tutti gli immobili aventi accesso dalle aree di pubblica circolazione deve essere esposta, ben visibile, la targhetta indicante il numero civico.

#### **Art.66 bis - Barriere architettoniche**

1. Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche, e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e la fruibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso l'impiego di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.

2. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o fornite di idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

3. I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.42/04 o soggetti ai vari gradi di protezione, dovranno adottare soluzioni, anche mobili o removibili, compatibili con il carattere dell'edificio.

4. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

6. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta scritta, le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice Civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente removibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

7. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

8. Le opere di cui al comma 6 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dal PRG, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati di terzi non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

9. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 104/92, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 503/96, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/89.

10. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42/04, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'art.15 del presente RE, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'art.7 del D.P.R. 164/56, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

11. Alle comunicazioni allo Sportello Unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 10 rese ai sensi dell'articolo 17, devono essere allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 9 del presente articolo.

12. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 10 è subordinato alla verifica della conformità del progetto, compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il Dirigente del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 10, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere, al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire, una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

13. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 11. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

14. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

15. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 104/92, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzo dell'opera da parte delle persone handicappate.

16. I piani di cui all'art.32, comma 21, della legge 41/86, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone diversamente abili.

## TITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

### CAPO I - PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE

#### **Art.67 - Igiene del suolo e del sottosuolo**

1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, devono essere garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le prescrizioni del Regolamento di igiene.

2. In particolare è vietato costruire su terreni che dalla perizia geologica siano classificati paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e negli anfratti naturali ed artificiali del terreno.

3. E' vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non in seguito alla riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo.

4. Per le operazioni di scavo dovrà essere redatto un apposito studio idrogeologico localizzato nell'ambito di intervento che dovrà contenere tutti i dettagli e gli approfondimenti necessari alla quantificazione dei parametri geologici per la definizione del modello matematico di comportamento del terreno assunto alla base del dimensionamento delle opere di sostegno provvisorie e/o definitive, che dovranno, in fase esecutiva, assicurare l'assenza di dissesti idraulici, idrogeologici e statici agli edifici ed alle infrastrutture circostanti l'area di intervento.

Nella realizzazione degli interrati dovranno essere adottate tecniche costruttive che evitino "l'emungimento libero" dell'acqua di falda durante le operazioni di scavo.

Lo scavo pertanto potrà essere realizzato previo confinamento del perimetro dello stesso mediante tecniche preferibilmente reversibili (quali ad esempio palancole, congelamento dei terreni, ecc.), previa esecuzione di adeguato tappo di fondo che impedisca la risalita dell'acqua di falda all'interno dell'area di scavo e ne consenta la realizzazione in asciutto.

Ai fini di una corretta regimazione delle acque superficiali è fatto obbligo all'esecutore dei lavori verificare al termine dell'intervento che le condutture a valle e a monte dell'intervento stesso siano correttamente funzionanti.

#### **Art.68 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni**

1. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni, cui sono sottoposte.

2. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

#### **Art.69 - Muri perimetrali**

1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici nonché per ottenere un adeguato abbattimento acustico.

2. I muri esterni devono essere intonacati o realizzati in muratura a faccia-vista; le pareti perimetrali degli edifici devono essere asciutte e nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensa.

#### **Art.70 - Protezione dall'umidità**

1. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. Le relative strutture in elevazione devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante l'inserimento di opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità;

1. Il pavimento dei locali abitabili al piano terra, di tutti gli edifici, dovrà essere impostata ad una quota più elevata della quota zero di riferimento o della quota stradale al fine di assicurare salubrità ai locali e impedire l'inondazione dei locali.

Laddove ne è concessa la realizzazione, gli interrati devono essere ben impermeabilizzati; non sono permessi scarichi di drenaggio continuo.

2bis. Il piano d'imposta degli edifici, di accesso alle rampe e delle bocche di lupo sarà il seguente in base al tipo di terreno e alla zona di rischio idraulico d'appartenenza di cui al Titolo IV del presente regolamento :

terreno permeabile (con falda interferente e non interferente)

*basso rischio idraulico: + 20 cm rispetto alla quota di riferimento*

*moderato rischio idraulico: + 30 cm rispetto alla quota di riferimento*

*medio rischio idraulico: + 40 cm rispetto alla quota di riferimento*

terreno impermeabile

*basso rischio idraulico: + 30 cm rispetto alla quota di riferimento*

*moderato rischio idraulico: + 40 cm rispetto alla quota di riferimento*

*medio rischio idraulico: + 50 cm rispetto alla quota di riferimento*

3. Il Dirigente competente può consentire, per i fabbricati esistenti, che la quota del piano di calpestio del piano terra sia indipendente da quella stradale in tutti quei casi in cui la pendenza stradale renda difficoltosa l'osservanza della norma di cui al *comma 2*.

4. Al di sotto delle quota zero o di riferimento di cui ai commi precedenti sono consentiti unicamente locali non abitabili. I pavimenti e le murature devono essere rese impermeabili con materiali, accorgimenti e strutture adeguate e fatto salvo quanto prescritto al successivo Titolo III, Capo II.

#### **Art.71 - Isolamento acustico**

1. In sintonia con quanto indicato dal D.P.C.M. 05/12/1997, devono essere adottati particolari accorgimenti e adeguati materiali al fine di realizzare un sufficiente isolamento acustico tra i locali abitabili di edifici con più alloggi. In ogni caso dovrà essere assicurato un idoneo isolamento per le strutture e per i tamponamenti orizzontali e verticali tra unità immobiliari diverse. Devono essere inoltre adottati tutti gli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio.

#### **Art.72 - Isolamento termico**

1. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili; a tal fine valgono le norme di cui al D.P.R. 1052/77, nonché quelle della legge 10/91 e s.m. e i. e dei relativi decreti di attuazione o delle leggi in vigore in materia.

#### **Art.73 - Impianto di riscaldamento**

1. La progettazione, la messa in opera e l'esercizio degli impianti di riscaldamento deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e L. 10/91 e s.m. e i. e dai relativi decreti di attuazione o dalle leggi in vigore in materia.

#### **Art.74 - articolo stralciato**

#### **Art.75 - Fumi, polveri ed esalazioni**

1. Il Dirigente competente, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi derivanti da fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura.

2. Il Dirigente competente fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

3. I condotti del fumo, e le immissioni generali, dovranno essere predisposte in modo da evitare, in ogni caso che le esalazioni ed i fumi abbiano a recare danno, molestia o pericolo.

#### **Art.76 – Scarichi idrici e fognature**

1. Nei canali, fossi, scoline e bacini a cielo aperto è fatto divieto di immettere acque diverse da quelle meteoriche (es. acque utilizzate per usi domestici, industriali, ecc.) se non previa depurazione effettuata secondo le norme previste e contenute nel “Regolamento degli scarichi fognari”, adottato con D.C.C. n.51163/136 del 30/10/1995, D.C.C. n.13153/31 del 25/03/1996, D.C.C. n.35945/64 del 12/07/99 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le disposizioni impartite dal competente ufficio comunale.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano alle nuove costruzioni. Nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero e riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità, purché conformi alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

3. E' sempre vietato lo scarico diretto di acque saponate o di altre sostanze inquinanti sulla linea delle acque bianche, pena le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento delle acque.

## **CAPO II - AMBIENTI INTERNI**

#### **Art.77 - Requisiti degli alloggi**

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare.

2. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) locali di abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, studi;
- b) locali accessori: ripostigli, mansarde, verande, tavernette, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi etc.;
- c) locali di servizio: cantine, centrali termiche, magazzini, garage, scale, etc..

3. I requisiti di cui al presente capo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.

4. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal Dirigente competente.

#### **Art.78 - Altezze minime**

1. I locali di abitazione, dei nuovi fabbricati, devono avere le seguenti altezze minime:

- a) i locali ad uso abitativo o con permanenza prolungata: camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo e studi devono avere l'altezza media interna di ml 2,70;
- b) per i locali accessori (lettera b) art.77) l'altezza media è riducibile a ml. 2.40. Per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli l'altezza media interna non potrà essere inferiore a ml. 2.40";
- c) i locali di servizio: cantine, centrali termiche, magazzini, garage, scale, ecc.. devono avere l'altezza media interna di ml 2,20.

1 bis. Non sono ammessi spazi accessibili ovvero comunicanti con altri locali o con l'esterno (terrazze e simili) aventi solaio di copertura piano ed altezza interna inferiore a m.2,20.

1 ter. Gli spazi ricavati nei padiglioni di copertura a falde inclinate aventi altezza interna massima inferiore a m.2,20 non possono essere collegati con scale fisse ai locali di cui al comma 1.

1 quater. Negli spazi di cui ai commi 1 bis e 1 ter non è ammessa la realizzazione di abbaini. Eventuali lucernari dovranno avere dimensioni minime tali da consentire esclusivamente l'accesso al tetto per fini manutentivi.

2. I locali destinati ad attività commerciale e direzionale aperti al pubblico (negozi, uffici, ristoranti, banche, e similari), avranno un'altezza utile minima di ml 3,00 se al piano terra, limitatamente alle aree accessibili al pubblico e ml 2,70 se ai piani superiori o non aperti al pubblico;

3. L'altezza dei locali con soffitti in travatura lignea va considerata sotto tavolato, non tenendo conto delle travature.

4. Nei locali ad uso abitativo, ovvero laddove è prevista la permanenza di persone, in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso, da computare sotto tavolato, non deve essere inferiore a ml 2.00. Nelle nuove costruzioni gli eventuali spazi aventi altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi, la cui presenza sarà condizione per il rilascio del certificato di agibilità;

5. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle altezze utili si rimanda ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art.2 della L.R.12/99.

6. I locali esistenti, entro e fuori terra, quando non raggiungano l'altezza minima prevista per le nuove costruzioni, possono essere adibiti a garage e ripostigli o altre destinazioni compatibili tenuto conto delle caratteristiche di igienicità e salubrità che possano soddisfare.

#### **Art.79 - Superfici minime**

1. I locali di abitazione dei nuovi fabbricati devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:

a) superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00 con il lato minimo di almeno ml 2,20; in caso di locali di forma irregolare tale misura minima deve intendersi come misura media va comunque garantita la sicurezza dell'utilizzatore del locale.

b) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone.

2. Per i locali di altezza media di almeno ml 4,70 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unitamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml 2,20.

3. Nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, ai sensi della L.R.12/99, sono ammesse deroghe ai parametri dei precedenti commi, purché siano rispettati almeno i parametri minimi di cui all'art.2, comma 1, lettera a), della richiamata L.R..

4. Tutti i locali dei nuovi fabbricati, di cui alle lettere a) e b) del precedente art.77 ad eccezione dei corridoi, delle lavanderie, degli spogliatoi, del secondo servizio, devono avere un'adeguata superficie finestrata e apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale. Tale requisito, per i locali di abitazione, di cui alla lettera a) del precedente art.77, si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie di pavimento. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie



totale dell'apertura finestrata, considerando il foro apribile del serramento. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna del serramento.

5. I locali esistenti, quando non raggiungano il rapporto di superficie finestrata apribile previsto per le nuove costruzioni, possono essere adibiti a destinazioni compatibili tenuto conto delle caratteristiche di igienicità e salubrità che possano soddisfare.

#### **Art.80 – Dotazione minime degli alloggi nei nuovi fabbricati**

1. Nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 05.07.75, tutti gli alloggi devono essere dotati almeno dei seguenti locali:

- a) stanza di soggiorno di mq 18,00;
- b) zona cottura di almeno mq 4,00, ampiamente comunicante con il soggiorno; tale superficie deve intendersi aggiuntiva rispetto alla superficie del soggiorno;
- c) camera da letto di almeno mq 14,00 (anche se l'unità immobiliare è destinata ad una sola persona);
- d) un locale servizio igienico avente le caratteristiche di cui all'art.85 seguente;

2. È consentito il monovano con superficie complessiva non inferiore a mq 38,00 anche se l'unità immobiliare è destinata ad una sola persona in esso dovrà essere previsto:

- a) un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 5,00, opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno;
- b) un angolo cottura di almeno mq 4,00.

3. Non sono ammessi alloggi che abbiano un'unica camera di superficie inferiore a mq. 14,00, anche se l'unità immobiliare è destinata ad una sola persona.

5. I corridoi comuni devono avere una larghezza minima di ml 1,20 e quelli interni all'abitazione ml 1,00.

6. Nelle cucine deve essere previsto un condotto per assicurare l'aspirazione dei vapori e delle esalazioni (dotata di scarico a condensa) ed eventualmente un secondo condotto per il convogliamento dei fumi di combustione. Gli apparecchi di cottura devono sempre scaricare i prodotti della combustione in apposite cappe, che devono essere collegate a camini, canne fumarie, o direttamente all'esterno. L'afflusso naturale dell'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di tutti gli impianti a combustione installati, deve avvenire per via diretta attraverso aperture permanenti praticate su pareti del locale da ventilare che danno verso l'esterno. Tali aperture devono rispondere ai seguenti requisiti, (norma UNI-CIG 7129 punto 3.4):

- a) avere sezione libera totale netta di passaggio di almeno 6 cmq per ogni kw di portata termica installata, con un minimo di 100 cmq;
- b) essere situate ad una quota prossima al livello del pavimento.

9. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

#### **Art.81 - Ventilazione ed aerazione**

1. Oltre le norme generali UNI-CIG di cui alla legge 6.12.1971, n.1083 e D.M. 7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione, si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono:

- a) la superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile escludendo porte e portoni ;
- b) i volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili;

- c) i ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture, verso l'esterno, dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi;
- d) in ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano almeno una minima aerazione del locale;
- e) le doppie finestre possono essere installate solo se non ostacolano l'aerazione naturale del locale;
- f) i locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche dell'attività prevista, rispettando quanto disposto dall'art.9.6 della Circolare Regionale n.13 del 01.07.97;
- g) nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente;
- h) nei corridoi e nei disimpegni interni agli alloggi, che abbiano lunghezza superiore a ml 10,00 o superficie superiore a mq 20,00, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o, alternativamente, mediante una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria;
- i) negli altri casi gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestrata dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato;
- l) si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata o in aspirazione naturale.

#### **Art.82 - Condizionamento: caratteri generali degli impianti**

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria generalmente devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità, di purezza dell'aria idonee ad assicurare le seguenti caratteristiche:

- a) il minimo dell'aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc per persona ad ora nei locali di uso privato.
- b) temperatura di 19-21 C° con U.R. 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27° con U.R. di 40-60% e comunque una differenza di temperatura fra aria esterna e interna non inferiore a 7 C°;
- c) la purezza dell'aria deve essere garantita con idonei accorgimenti (filtrazione ed eventualmente disinfezione) atti ad assicurare che nell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata da pavimento fino ad una altezza di ml 2,00.

2. Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ambienti di lavoro, etc..

3. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno ml 3,00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno ml 6,00 se su spazi pubblici.

4. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza di parte di questa emissione con la purezza dell'aria usata per il condizionamento.

### **Art.83 - Installazione di apparecchi a combustione**

1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura cibi, etc., deve affluire tanta aria quanto ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione totale di almeno 6 cmq per ogni Kcal/h con un minimo di 100 cmq.

2. Nelle stanze da bagno e in altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24.11.1984 (G.U. - s.o. n. 12 del 15.1.1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto, nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG 7129 (G.U. 3.5.1993) e norme UNI-CTI 10344, deve essere attestata con dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo (legge 46/90). La manutenzione degli impianti deve essere eseguita da personale specializzato.

### **Art.84 - Impianto elettrico**

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico realizzato a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui al DM 37/2008 e s.m. e i..

2. Negli edifici soggetti alle disposizioni del D.P.R. 503/96 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico devono essere posti ad un'altezza massima di ml 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche.

### **Art.85 - Dotazione dei servizi igienici**

1. La dotazione minima dei servizi igienici per ogni alloggio è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie minima di mq 5,00 contenente: un bidet, un water, un lavabo, una doccia o vasca da bagno.

2. Tutti i locali destinati a servizi igienici devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

a) pavimenti e pareti sino ad un'altezza di ml 2,00 devono essere di regola piastrellate o comunque rivestiti in materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente (es. marmorino di calce, stucco lucido o similare);

b) essere completamente separati con pareti fisse chiuse fino al soffitto e tra di loro da ogni altro locale;

c) avere accessi da corridoi e disimpegni o idonei locali antibagno e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone salvo nel caso si tratti di secondo bagno comunicante con camera da letto.

d) essere dotati dei seguenti dispositivi, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile, previsti nel Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia, mediante l'utilizzo di dispositivi per la regolamentazione del flusso dei rubinetti (miscelatori monocomando, frangigetto etc..) e per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici (sciacquoni a doppio tasto o con tasto di fermo per graduazione continua).

3. Il servizio igienico principale dovrà essere illuminato ed aerato direttamente dall'esterno mediante finestra apribile della misura netta non inferiore a mq 0,50, mentre per gli ulteriori locali adibiti a servizi igienici si potrà derogare da tale norma nel rispetto però del punto g) dell'art.81.

4. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:

- a) nelle abitazioni civili quando abbiano già un locale con servizi igienici aventi le caratteristiche sopradescritte; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 5,00;
- b) negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera; in questo caso non necessita la zona filtro;
- c) nei negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si acceda dal retro negozio; in questo caso non necessita la zona filtro;
- d) nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari; in questo caso non necessita la zona filtro;
- e) negli uffici, esclusivamente per i WC.

5. I requisiti del presente articolo possono essere derogati previo parere ASL e comunque nel rispetto del D.M. 05.05.75 nel caso di interventi su edifici esistenti.

### **Art.86 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti**

1. Le scale principali dei fabbricati, che servono più di un alloggio, devono avere rampe e pianerottoli di larghezza, libera netta, non inferiore a ml 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml 1,00 nel caso di restauro e ristrutturazioni che non comportino il riposizionamento del corpo scale, nel qual caso devono avere larghezza di ml 1,20. Devono essere comunque commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti ed essere conformi al D.M. 236/89.

2. Per le scale interne ad alloggi unifamiliari è ammessa la larghezza minima di ml 0,80 e possono anche essere del tipo a chiocciola con un diametro minimo non inferiore a ml 1,50.

3. Possono essere aerate ed illuminate artificialmente a condizione che sia assicurato un idoneo ricambio d'aria che eviti ristagni di odori e che siano garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene.

4. Per le nuove costruzioni devono avere gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 27 nel rispetto del rapporto: 2 alzate + pedata = 62-64 cm. Potranno essere previsti gradini a forma trapezoidale purché la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a cm 25.

5. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,30 per le rampe in discesa e ml 0,10 per le rampe in salita.

6. Devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a ml 0,90 e non superiore a ml 1,00.

7. Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vigenti disposizioni in materia e relativi regolamenti.

8. In tutti i fabbricati di nuova costruzione con più di due piani abitabili oltre al piano terreno deve essere previsto l'impianto di ascensore.

9. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente art.71.

10. L'impianto di ascensore, in ogni sua parte ed elemento, deve essere conforme alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei disabili.

11. La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml 0,80 e davanti alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero della profondità minima di ml 1,50.

12. Le ringhiere ed i parapetti, devono avere altezza minima di ml 1,00. Eventuali forature devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. Sono vietati gli elementi delle ringhiere ad andamento orizzontale che siano scalabili in quanto di possibile pericolo per i bambini. Sono vietate

soluzioni di ringhiere che presentino elementi con spigoli, protuberanze e agganci tali da poter arrecare danno a persone o cose.

#### **Art.87 - Piani seminterrati e interrati**

1. Sono quelli che hanno il pavimento al di sotto della quota zero di riferimento e devono avere un'altezza interna netta minima di ml 2,40. In particolare, si definisce:

- piano seminterrato quando il dislivello tra la quota dell'intradosso del solaio di copertura del piano stesso e la quota zero di riferimento è maggiore o uguale a m.1,00;
- piano interrato quando il dislivello tra la quota dell'intradosso del solaio di copertura del piano stesso e la quota zero di riferimento è minore di m.1,00.

2. Questi locali interrati e seminterrati, non possono in alcun modo essere considerati locali abitabili che comportino la permanenza continuativa di persone.

3. Le pareti perimetrali e il piano di calpestio devono essere eseguite con tecniche e materiali idonei per renderli impermeabili all'umidità. Devono essere dotati di idonea aerazione indiretta o meccanica, anche dai corridoi, tale da garantire un ricambio d'aria sufficiente ed una facile evacuazione dei fumi e delle esalazioni.

#### **Art.88 - Volumi tecnici**

1. Per volumi tecnici si intendono quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile.

2. Sono pertanto da considerare volumi tecnici quelli necessari a contenere serbatoi idrici, autoclave, l'extra corsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda, il locale contatori, le mascherature delle apparecchiature per gli impianti di condizionamento.

3. Sono altresì considerati volumi tecnici, le serre solari aventi le caratteristiche indicate dalla D.G.R.V.n.1781 del 8/11/2011 e realizzate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia.

### **CAPO III- COSTRUZIONI AVENTI SPECIALE DESTINAZIONE**

#### **Art.89 - Edifici e locali ad uso collettivo**

1. Le prescrizioni di cui al precedente titolo, se applicate a edifici e locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio, e ad altre simili attività, esclusa sempre la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti norme:

- a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
- b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale: deve essere in ogni caso assicurato un ricambio d'aria adeguato all'uso del locale.

2. Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento e destinazioni similari, valgono le norme per i locali destinati all'abitazione individuale. Inoltre:

- a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, ecc. debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di ml 2,00;
- b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso; le tramezzature che dividono i vari servizi di uno stesso raggruppamento devono essere a tutt'altezza;
- c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di servizi igienici;
- d) i dormitori devono avere una cubatura minima di mc 15,00 per posto letto.

3. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie tipologie ed impianti.

#### **Art.90 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse, laboratori**

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere devono sottostare alle specifiche norme e prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente RE, alle norme per i locali abitabili e per quelli accessori.

Sono vietati gli scarichi dove si possono verificare situazioni di rischio di inquinamento delle acque meteoriche. Tali attività devono essere dotate di pavimentazioni impermeabili realizzate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia.

2. Sono considerati locali abitabili: gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, gli ambienti adibiti alle lavorazioni, ecc.

3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

4. I locali adibiti ad autolavaggi, autofficine, impianti di distribuzione del carburante, ed in generale tutti quei locali dove, per la natura delle operazioni svolte, si possano verificare situazioni di rischio di inquinamento delle acque meteoriche devono avere pavimentazioni impermeabili, realizzate con idonea pendenza verso fosse di raccolta, e devono essere muniti di dispositivi separatori per oli, grassi e idrocarburi oltreché di apparecchiature od impianti idonei a separare le sostanze inquinanti.

#### **Art.91 - Edifici residenziali nelle zone agricole**

1. Per i nuovi edifici residenziali nelle sottozone classificate agricole e B.E dal P.R.G. valgono le disposizioni dei precedenti art.67 e seguenti.

2. Non sono ammessi nel corpo di fabbrica residenziale locali ad uso di stalla e ricovero di animali, e comunque ad usi diversi dalla residenza. I locali con destinazione ad annesso rustico dovranno avere accesso separato e distinto dai locali comunque adibiti a residenza.

#### **Art.92 - Impianti al servizio dell'agricoltura**

1. Il terreno destinato a costruzioni esclusivamente destinate all'esercizio dell'attività agricola deve essere asciutto e, ove necessario, munito di drenaggio.

2. Il Dirigente competente può comunque imporre i provvedimenti atti ad impedire l'eventuale diffondersi dell'umidità.

3. I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni nelle zone classificate "E" dal P.R.G., devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

4. Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al "Regolamento degli scarchi fognari".

5. I luoghi di deposito dei prodotti agricoli devono essere asciutti, ben aerati, intonacati, con pavimento a superficie unita e composto da materiali atti ad evitare la formazione della polvere.

6. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno: devono inoltre essere ventilati con condotti che, partendo dal soffitto, si elevino al di sopra del tetto. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato con le pareti ad angoli arrotondati ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.

7. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere eseguiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.



8. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

9. Le stalle devono distare non meno di ml 10,00 dalle abitazioni della medesima proprietà e non meno di ml 20,00 dalle altre abitazioni, ed essere provviste di concimaia.

10. Le concimaie devono:

a) avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili;

b) essere situate a distanza non minore di ml 40,00 dalla strada, non minore di ml 10,00 da altre stalle e non minore di ml 30,00 dalle abitazioni, ed essere collocate possibilmente sottovento rispetto a queste ultime. Qualora tali distanze non siano raggiunte per le dimensioni del fondo o per le esigenze dell'imprenditore agricolo, potrà essere permessa, su conforme parere del Dipartimento di prevenzione dell'ULSS – Servizio Veterinario, la costruzione della concimaia a distanza minore purché venga dimostrato che trattasi di concimaia che, per le sue caratteristiche costruttive, offre tutte le garanzie dal punto di vista igienico;

c) essere munite di pozzetto per il colaticcio;

d) ove il terreno non sia perfettamente piano, essere poste a valle rispetto a pozzi, fontane, risorgive, ecc;

e) essere opportunamente schermate tramite siepi ed alberature.

#### **Art.93 – Impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni**

1. Fatto salvo il rispetto del D.Lgs n. 198/2001 Relativamente all'installazione di impianti ed apparecchiature per teleradiocomunicazioni per la ripetizione di segnali telefonici da parte delle società affidatarie del servizio si rinvia integralmente al regolamento "Prime regole per la tutela igienico-sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchiature per teleradiocomunicazioni. Piani di localizzazione", approvato con D.C.C. n.38982/33 del 19/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante del presente RE.

2. L'installazione dei predetti impianti ed attrezzature comporta aspetti inerenti l'igiene e la salute pubblica, oltre ad aspetti di carattere edilizio, per cui il Regolamento di cui sopra assume valenza nell'ambito della norma del regolamento igienico edilizio del P.R.G..

3. La localizzazione e l'installazione della rete degli impianti ed apparecchiature di teleradiocomunicazioni, con relativi impianti ed apparecchiature, è subordinata al rilascio di permesso di costruire, come previste dalla normativa vigente e dal Regolamento sopra citato.

#### **Art. 93 bis - Cabine, armadi, dispositivi di depurazione e altri manufatti tecnologici**

1. I manufatti destinati ai servizi tecnologici (cabine elettriche di trasformazione, cabine per le diramazioni telefoniche, cabine telefoniche, cabine per le diramazioni della rete del gas, ecc.) possono essere realizzati in qualunque zona nel rispetto delle sole norme di Codice Civile, anche in deroga alla normativa di zona preferibilmente su aree pubbliche o sulle fasce di rispetto delle strade.

2. Qualora tali manufatti siano realizzati all'interno di aree che concorrono a formare la dotazione o quantità minima di cui agli articoli da 3 a 5 del D.M. 1444/68, la superficie ad essi riservata non si considera, ai fini urbanistici, sottratta a quella dell'area.

3. Il progetto dovrà obbligatoriamente tener conto dell'inserimento architettonico e ambientale del manufatto, con particolare riguardo all'eventuale presenza di valori architettonici o paesaggistici e con preferenza per le soluzioni interrato o seminterrato o, in alternativa opportunamente mascherate.

4. La realizzazione delle reti e canalizzazioni interrate è ovunque consentita, sulla base delle sole esigenze tecniche, e nel rispetto delle procedure di legge. Per le reti e le linee "aeree" o comunque visibili sono adottate soluzioni che per tracciato e caratteristiche

non compromettano il territorio sotto il profilo paesaggistico o funzionale e previa VIA per gli interventi previsti dalla L.R.10/99 e s.m. e i..

5. Ubicazione, dimensionamento e configurazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di teleriscaldamento, di trasformazione e di sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

6. Gli impianti FTTx (Fiber to the x) dovranno essere coerenti con la convenzione sottoscritta tra Comune ed Ente gestore e le disposizioni di cui al vigente "Regolamento Impianti e Apparecchi per teleradiocomunicazioni".

## TITOLO IV - STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

### CAPO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

#### **Art.94 -Stabilità delle costruzioni**

1. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture, ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

#### **Art.95 - Manutenzioni e consolidamenti**

1. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare costantemente ai requisiti dell'articolo precedente, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e del decoro.

2. Il Sindaco può imporre l'esecuzione di quelle opere che ritenga opportune per la salvaguardia del decoro degli edifici e degli spazi aperti anche durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art.96 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti**

1. Qualora un edificio, un muro, o in genere qualunque manufatto o parte di esso costituisca, in ragione delle sue anomale condizioni statiche, pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediatamente denuncia al Sindaco, e nei casi d'urgenza di provvedere ad un sollecito puntellamento.

2. Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'Ufficio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli stessi.

### CAPO II - PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO

#### **Art.97 – Parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco**

1. È richiesto il parere preventivo di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, e successive modificazioni.

#### **Art.98 – Certificato di prevenzione incendi**

1. Prima del rilascio del certificato di agibilità concernente gli edifici di cui al precedente articolo, dovrà essere emesso il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o presentata la dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art.3 comma 5 del DPR n.37 del 12 gennaio 1998.

#### **Art.99 - Particolari prevenzioni cautelative**

1. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm 200 di colonna d'acqua.

2. Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in

ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione; tutti gli elementi devono essere a tenuta stagna.

3. I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno 1,00 ml rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno 0,20 ml da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.

4. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

#### **Art.100 - Uso di gas in contenitori**

1. I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature esterne deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

### **CAPO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Art.101 - Sicurezza del cantiere**

1. Il cantiere dovrà essere conforme e rispettare la normativa del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni o integrazioni per la sicurezza dei lavoratori e delle aree circostanti.

2. Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, etc.) e precauzioni atti ad eliminare qualsiasi pregiudizio a terzi.

3. Oltre ai documenti progettuali debbono essere tenuti nel cantiere tutti quei documenti indispensabili per permettere il controllo del rispetto della vigente normativa edilizia, antinfortunistica, igienico-sanitaria, antinquinamento.

4. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, si rendesse necessario procedere ad opere di demolizione, dovranno essere previste quelle operazioni per la separazione dei materiali di risulta, in funzione di un eventuale riciclaggio.

5. A seguito di eventuali rinvenimenti archeologici dovrà essere rispettato l'obbligo di comunicazione agli enti competenti. Analogamente dicasi per rinvenimenti di eventuali materiali tossici o esplosivi per i quali dovrà essere direttamente interessata l'autorità sanitaria competente.

6. L'inquinamento da rumore deve rispettare i limiti previsti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale (limiti diurni e notturni).

L'orario di lavoro è disciplinato dal Regolamento comunale sulle attività rumorose . Eventuali deroghe ai limiti temporali o ai livelli di intensità, imposti dalla legge e dai regolamenti, dovranno essere richieste e motivate al competente settore comunale. Per le zone residenziali si dovrà prestare particolare attenzione, soprattutto nel periodo estivo, alla sosta pomeridiana. È da evitare a riguardo la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose.

7. I compressori devono essere silenziati, i martelli pneumatici dovranno essere provvisti di silenziatori per gli scarichi d'aria.

8. Le macchine da cantiere dovranno essere tenute in perfetta efficienza e rispettare le caratteristiche tecniche previste dal costruttore per la riduzione del rumore. Le pale meccaniche e gli escavatori devono rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs.135/92

(Attuazione delle direttive 86/662/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori e pale cariatrici).

9. La gru a torre dovrà essere conforme a quanto prescritto dal D.Lgs.137/92.

La stessa dovrà essere autorizzata da E.N.A.C. (ai sensi dell'Allegato A - Circolare acclusa al dispaccio n.146/4422 del 9.8.2000 Stato Maggiore Difesa) qualora l'altezza sia:

- maggiore di 15 m (fuori dai centri abitati);
- maggiore di 60 m (nei centri abitati)

#### **Art.102 - Opere a carattere provvisoriale e provvisorio**

1. Nell'esecuzione di ogni opera edile si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo e danno a persone ed a cose; attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dalla esecuzione delle opere stesse.

2. In caso di sopraelevazione di edifici, la cui parte inferiore rimanga utilizzata o comunque occupata nel corso dei lavori, si deve provvedere alla formazione a regola d'arte di copertura provvisoria al di sopra della parte utilizzata od occupata, al fine di impedire infiltrazioni di qualsiasi specie nei locali sottostanti durante l'esecuzione dei lavori; devono essere altresì adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli e molestie agli occupanti.

3. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti agli spazi stessi, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

4. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua.

5. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.

6. Le porte di qualunque luce praticate nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o scorrere in orizzontale.

7. Gli elementi spigolosi sporgenti dalle recinzioni provvisorie o da altro genere di riparo devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole, e comunque durante tutto l'arco di tempo in cui è in funzione l'illuminazione pubblica.

8. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

9. Le opere provvisorie aggettanti o soprastanti luoghi aperti al pubblico devono avere il punto più basso a una distanza dal suolo non inferiore a ml 4,00 ed il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

10. Il Dirigente competente ha comunque facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

#### **Art.103 - Scavi e demolizioni**

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare il cedimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate e palancolate, o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico, e comunque inferiore all'angolo di attrito del terreno.

2. Nelle opere di demolizione, e specialmente nel distacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare le cautele atte ad evitare danno a persone ed a cose, scuotimenti del terreno e danneggiamento ai fabbricati vicini.

3. Devono comunque osservarsi le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana ed essere evitata la dispersione della polvere.

**Art.104 - Interruzione dei lavori e obblighi relativi**

1. Fermo restando il disposto degli artt.48 e 49 del presente RE, il proprietario di un edificio in corso di costruzione o di ristrutturazione, di restauro o di manutenzione straordinaria, nel caso in cui sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la stabilità delle strutture e sovrastrutture già in essere ed a rimuovere eventuali elementi instabili o pericolanti. In caso di inadempienza il Sindaco provvede a spese degli interessati.

**Art.105 - Movimento ed accumulo dei materiali**

1. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi e demolizioni.

Sono altresì vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche.

2. Solo in caso di assoluta necessità il Sindaco, su richiesta scritta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali, con le norme e le cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, delle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché delle leggi vigenti in materia di circolazione stradale.



**TITOLO IV - NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA****CAPO I - NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE****Art.106 –Definizioni, norme e prescrizioni generali**

Le definizioni qui di seguito riportate trovano applicazione per il presente titolo in tutto il territorio comunale all'interno delle aree individuate negli elaborati di piano regolatore (tavole 13.3.n) distinte per tipo di terreno (permeabile con falda non interferente, permeabile con falda interferente, impermeabile) e per pericolosità idraulica (moderato e medio rischio idraulico).

Le aree residue non individuate con una specifica rappresentazione dagli elaborati di piano sono classificate a basso rischio idraulico e sono subordinate alle medesime prescrizioni del presente regolamento.

Le prescrizioni non si applicano nella porzione di Centro Storico delimitata a nord, est, ovest della cinta muraria, e a sud dal corso del fiume Sile, ad eccezione delle prescrizioni imposte su strade e piazzali riguardanti le acque di prima pioggia riportate all'articolo 109 che segue. Le definizioni qui di seguito riportate si applicano esclusivamente per la determinazione del volume di compenso ai fini idraulici:

- |  |   |
|--|---|
| 1) superficie totale ( $S_{tot}$ ):          | superficie totale territoriale  |
| 2) superficie coperta ( $S_{tetti}$ ):       | proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura senza nessuna esclusione   |
| 3) superficie pavimentata ( $S_{pav}$ ):     | superficie resa impermeabile: strade, piazzali, sia pedonali che carrabili  |
| 4) superficie semipermeabile ( $S_{semi}$ ): | superficie pavimentata con materiale drenante o con terra battuta, stabilizzato, ecc.   |
| 5) superficie a verde ( $S_{ver}$ ):         | superficie permeabile per aree a verde  |
| 6) superficie impermeabile ( $S_{imp}$ ):    | superficie resa totalmente o parzialmente impermeabile, computata convenzionalmente con i seguenti coefficienti: 0.9 per superficie coperta e pavimentata, 0.6 per superficie semi-permeabile, 0.2 per superficie a verde |
| 7) pioggia di progetto:                      | pioggia derivante dall'equazione di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 100 anni<br>$h \text{ (mm)} = 62.9 * t(\text{ore})^{0.28}$  |
| 8) quota zero o quota di riferimento :       | è quella indicata nelle N.T.A. del P.R.G. all'art. 14 punto 23  |
| 9) franco di sicurezza:                      | differenza tra quota più bassa nell'area di intervento e massimo livello di invaso, il franco imposto è di 20 cm  |

**Art.107. Calcolo del volume di compenso idraulico**

I volumi degli invasi di mitigazione idraulica saranno calcolati secondo le seguenti formule per le zone territoriali omogenee individuate dal P.R.G.:

zone territoriali omogenee del P.R.G. : A, B, C, sottozone F.8 - F.9 - F.10 , P.I.R.U.E.A. : S.PAOLO – ANTILLE – EX APPIANI – MONTEGRAPPA – EX CASERMA PIAVE – EX

MIANI – PARROCCHIA BEATA VERGINE M. DI CANIZZANO – DAL NEGRO – BIXIO –  
BORGIO VENEZIA – IV NOVEMBRE 4 – IV NOVEMBRE 5 – LE CORTI.

rischio idraulico	terreno	formula
basso	permeabile falda non interferente	$V_{comp} = 100 + 200 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
moderato	permeabile falda non interferente	$V_{comp} = 200 + 200 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
medio	permeabile falda non interferente	non presente
basso	permeabile falda interferente	$V_{comp} = 200 + 200 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
moderato	permeabile falda interferente	$V_{comp} = 250 + 200 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
medio	permeabile falda interferente	$V_{comp} = 300 + 200 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
basso	Impermeabile	$V_{comp} = 200 + 200 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}}$
moderato	Impermeabile	$V_{comp} = 300 + 200 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}}$
medio	Impermeabile	$V_{comp} = 400 + 200 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}}$

zone territoriali omogenee del P.R.G. = D, E sottozone F.2-F.2.S-F.3-F.3S- F.4-F.5-F.6-F.11, P.I.R.U.E.A. : CASTELLANA - PANORAMA.

rischio idraulico	Terreno	Formula
basso	permeabile falda non interferente	$V_{comp} = 100 + 300 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
moderato	permeabile falda non interferente	$V_{comp} = 200 + 300 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
medio	permeabile falda non interferente	non presente
basso	Permeabile falda interferente	$V_{comp} = 200 + 300 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
moderato	Permeabile falda interferente	$V_{comp} = 250 + 300 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
medio	permeabile falda interferente	$V_{comp} = 300 + 300 * \frac{S_{imp} - 0.9 * S_{tetti}}{S_{tot} - S_{tetti}}$
basso	Impermeabile	$V_{comp} = 200 + 300 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}}$
moderato	Impermeabile	$V_{comp} = 300 + 300 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}}$
medio	Impermeabile	$V_{comp} = 400 + 300 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}}$

dove:

$V_{comp}$  = volume di compenso ( $m^3/ha$ )

$S_{imp}$  = superficie impermeabilizzata

$S_{tetti}$  = superficie coperta

$S_{tot}$  = superficie totale (uguale a quella territoriale)

La superficie impermeabilizzata va calcolata secondo la relazione:

$$S_{\text{imp}} = 0.9 \cdot S_{\text{tetti}} + 0.9 \cdot S_{\text{pav}} + 0.6 \cdot S_{\text{semi}} + 0.2 \cdot S_{\text{ver}}$$

Nelle zone con terreno permeabile le acque raccolte dalle coperture devono essere smaltite nel sottosuolo con pozzi drenanti (falda non interferente) o con tubi drenanti (falda interferente). Nel computo dell'invaso in tali zone non sono considerate le superfici dei tetti smaltite nel sottosuolo.

Lo stesso tipo di smaltimento può essere adottato per tutta la superficie interna dei soli lotti residenziali con superficie inferiore a 1500 m<sup>2</sup> complessivi, senza la necessità di invaso locale.

Ogni intervento, diretto o con strumento urbanistico attuativo, deve prevedere al suo interno le opere per la mitigazione idraulica: invasi ed eventuali dispersioni.

Alla rete fognaria deve essere recapitata solo la portata massima scaricabile.

I volumi di invaso possono essere realizzati concentrati a cielo aperto o interrati o diffusi, a gravità o con sollevamento nel rispetto che la somma dei volumi realizzati corrisponda al volume totale imposto.

La portata massima scaricabile si calcola moltiplicando la superficie totale per il seguente coefficiente udometrico:

*zone territoriali omogenee del PRG : A, B, C, sottozone F.8 - F.9 - F.10 , P.I.R.U.E.A. : S.PAOLO – ANTILLE – EX APPIANI – MONTEGRAPPA – EX CASERMA PIAVE – EX MIANI – PARROCCHIA BEATA VERGINE M. DI CANIZZANO – DAL NEGRO – BIXIO – BORGO VENEZIA – IV NOVEMBRE 4 – IV NOVEMBRE 5 – LE CORTI.*

*basso rischio idraulico: 9.1 l/s\*ha  
moderato rischio idraulico: 4.6 l/s\*ha  
medio rischio idraulico: 2.3 l/s\*ha*

*zone territoriali omogenee del P.R.G. = D, sottozone F.2-F.2.S-F.3-F.3S-F.4-F.5-F.6-F.11, P.I.R.U.E.A. : CASTELLANA - PANORAMA.*

*Basso rischio idraulico: 9.3 l/s\*ha  
moderato rischio idraulico: 8.0 l/s\*ha  
medio rischio idraulico: 4.6 l/s\*ha*

#### **Art.108. Soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica**

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento l'approfondimento dipende dall'estensione territoriale dell'area urbanizzata:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| area inferiore a 20 m <sup>2</sup>   | - Non necessario il parere di compatibilità idraulica;<br>- volume di compenso calcolato non necessario.   |
| area inferiore a 1000 m <sup>2</sup> | - volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 107;<br>- sezione di chiusura avente dimensioni massime pari ad un tubo diametro 50 mm;<br>- planimetria e profilo delle opere di compensazione;  |
| area compresa tra 0.1 e 1 ha:        | - volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 107;<br>- portata uscente calcolata con coefficiente udometrico pari a 5 l/s*ha;<br>- sezione di chiusura regolabile con dimensione massima pari ad un tubo diametro 100 mm e tirante idrico massimo di 1 m;<br>- planimetria e profilo delle opere di compensazione; |

- area compresa tra 1 e 10 ha:
- relazione di compatibilità idraulica;
  - volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 107;
  - portata uscente calcolata con coefficiente udometrico dato da tabella di cui all'art. 107;
  - sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo;
  - planimetria, profilo e particolari costruttivi della linea fognaria e delle opere di compensazione;
- area superiore a 10 ha:
- relazione di compatibilità idraulica con studio di dettaglio;
  - volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 107;
  - portata uscente calcolata con coefficiente udometrico dato da tabella di cui all'art. 107;
  - sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo;
  - planimetria, profilo e particolari costruttivi della linea fognaria e delle opere di compensazione;

#### **Art.109. Norme su strade e piazzali**

Nella costruzione di strade, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'area urbana, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

Le acque raccolte su area di movimentazione e parcheggio veicoli non possono essere disperse nel sottosuolo.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è uguale o inferiore a 1500 m<sup>2</sup> l'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo passaggio per un pozzetto di calma che deve essere pulito periodicamente.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è superiore a 1500 m<sup>2</sup> le acque di prima pioggia devono passare per un manufatto dissabbiatore e disoleatore opportunamente dimensionato, la consegna deve sempre avvenire alla rete di smaltimento superficiale. Il volume di acqua di prima pioggia è inteso come la lama d'acqua di 5 mm uniformemente distribuita su tutta la superficie pavimentata, i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate o a verde.

Nel computo dell'area a parcheggio o movimentazione veicoli, se sono utilizzate mantellate a griglia o superfici semipermeabili, l'area così pavimentata entra nel calcolo al 60% della sua estensione.

La progettazione degli impianti di prima pioggia deve fare riferimento alla norma UNI 858-2.

#### **Art.110. Area stoccaggio e movimentazione materiali**

Le acque raccolte su area di stoccaggio e movimentazione materiali non possono essere disperse nel sottosuolo.

Aree di movimentazione e stoccaggio di materiale vanno obbligatoriamente pavimentate e deve essere predisposta una rete di raccolta delle acque piovane.

Le acque di dilavamento di queste aree vanno condotte ad un impianto di depurazione e/o di pre-trattamento, alla luce delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi effettuati e risultanti da analisi campionarie. Detti scarichi sono considerati di tipo produttivo e saranno soggetti alle procedure di autorizzazione come da normativa vigente.

Non deve essere pavimentata l'area, ai fini della raccolta delle acque di dilavamento, adibita allo stoccaggio del materiale qui di seguito elencato:

- vetro non contaminato;
- terre, ghiaie, sabbie, limi, argille;

- ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione;
- manufatti di cemento, calce e gesso;
- materiali misti provenienti da costruzioni e demolizioni;
- rivestimenti e refrattari in acciaio.

#### **Art.111. Prescrizioni su invasi concentrati a cielo aperto**

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula riportata all'articolo 107 che precede, calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm.

Il collegamento tra la rete fognaria e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell'area.

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco, al fine di garantire il completo vuotamento dell'area.

La linea fognaria deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso.

#### **Art.112. Prescrizioni su invasi concentrati sotterranei**

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula riportata all'articolo 107 che precede, calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm.

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di garantire il completo vuotamento del vano.

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva della portata richiesta dal calcolo della massima portata.

Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia.

#### **Art.113. Prescrizioni su invasi diffusi**

La rete deve avere un volume di invaso pari a quello dato dalla formula riportata all'articolo 107 che precede, calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza. Trattasi di un sovradimensionamento delle rete fognaria pluviale. Nel calcolo del volume di compenso si considera solo il contributo delle tubazioni principali, senza considerare i pozzetti, le caditoie e i tubi di collegamento.

La linea fognaria deve avere lo scorrimento con una pendenza minima dell'1‰ verso la sezione di chiusura, al fine di garantirne il completo vuotamento.

Qualora la posa della linea fognaria adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa.

#### **Art.114. Prescrizioni pozzi drenanti**

Deve essere posizionato un pozzo drenante diametro interno 2.0 m e profondità 3.0 m ogni 1000 m<sup>2</sup> o frazione di superficie coperta.

Il pozzo deve essere rinterrato nel contorno con almeno 50 cm di materiale arido di nuova fornitura avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione che deve essere periodicamente ispezionato e svuotato del materiale fino depositato. La distanza tra due pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 o 3 volte l'altezza del pozzo stesso.

Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza alla rete di smaltimento superficiale.



**Art.115. Prescrizioni tubazioni drenanti**

Devono essere posati 400 m di condotta DN 200 mm forata ogni 1000 m<sup>2</sup> di superficie coperta; la lunghezza è proporzionale alla superficie coperta.

La linea drenante deve essere avvolta da almeno 10 cm di sabbia e poi altri 30 cm di materiale arido di nuova fornitura avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La rete di drenaggio deve avere un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1.0 m.

Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza alla rete di smaltimento superficiale.

**Art.116. Prescrizioni sulla linea fognaria**

La linea fognaria deve essere ispezionabile con pozzetti almeno ogni 50 m. I pozzetti devono avere il fondo posto ad almeno 30 cm al di sotto dello scorrimento della linea fognaria.

**Art.117. Collegamento con la rete di smaltimento**

La sezione di chiusura della linea fognaria deve essere munita di un pozzetto con luce derivata dal calcolo di cui agli artt. 107 e 108. Questa sezione deve essere ispezionabile e regolabile.

Deve essere garantita la non ostruzione della luce tarata. Alla quota di massimo invaso va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di evacuare la massima portata generata dall'area con la pioggia di progetto.

**CAPO II: NORME EDILIZIE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI**

**Art.118. Definizione idrico del reticolo**

*La seguente normativa si riferisce a tutti i corsi d'acqua, i canali e i fossati esistenti nel territorio comunale di Treviso.*

**Art.119. Fascia di tutela**

La fascia minima di tutela dei canali di scolo privati posti fuori dal centro abitato è di 3 ml., mentre per i fossati demaniali è pari ad almeno 5 ml. su ambo i lati se non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, diversamente è pari a 10 ml.

La distanza è da misurare rispetto all'unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con l'ente gestore del corso d'acqua.

In questa fascia non può essere costruito o piantumato nulla che possa inibire la possibilità di manutenzione del corso d'acqua con mezzi meccanici dalle sponde.

La distanza di rispetto dai corsi d'acqua ha valore anche per le coltivazioni e le lavorazioni rurali.

**Art.120. Tombinamento di fossati**

Ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, articolo n. 115, sono vietate nuove tombinature o coperture dei corpi idrici. Solo in presenza di situazioni eccezionali o per ragioni di tutela della pubblica incolumità tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate (accessi al fondo o a residenze, nodi di traffico, etc.). Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare all'Ente concedente (Genio Civile di Treviso o Consorzio di Bonifica Destra Piave) il carattere di eccezionalità della situazione oppure la necessità di tali opere, con riferimento a ragioni di pubblica incolumità. In ogni caso, ove si tratti di accessi a fondi o residenze, l'estensione del tombinamento non dovrà essere superiore a mt. 8,00. Negli altri casi di conclamata pubblica incolumità l'estensione dovrà essere limitata allo stretto indispensabile a risolvere il

problema. Restano di conseguenza vietati i tombamenti motivati da generiche ragioni "igienico-sanitarie" oppure da necessità di realizzare percorsi ciclabili, pedonali od assimilati.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art.121. - Validità delle norme del presente Regolamento per le zone di tipo "A"**

1. Nelle zone classificate "A" dal P.R.G. il Dirigente competente, se l'intervento rientra tra quelli di cui al precedente art.24, su parere favorevole dell'ASL, può abilitare l'esecuzione di opere difformi dalle norme di cui agli articoli 45, 46, 50, 56, 59, 70, 71, 77, 78, 79, 85 e, nel caso di interventi di recupero condotti su edifici con "grado di protezione", individuati come tali dal P.R.G., anche dalle norme di cui al Titolo III, Capo II.

### **Art.122 - Entrata in vigore**

1. Il presente RE entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione sul BUR. Le norme del presente RE sono sottoposte a misure di salvaguardia essendo parte integrante del PRG.

### **Art.123 - Norme abrogate**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si deve considerare abrogata ogni disposizione regolamentare precedentemente emanata dal Comune in materia, ed ogni altra contraria od incompatibile.

### **Art. 124 Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle normative statali e regionali in materia, richiamato quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale di cui al protocollo n.35652 del 30 maggio 2001, per la violazione alle disposizioni del presente regolamento edilizio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 125 a Euro 1000.

### **Art. 125 - Deroghe**

1. Il Sindaco può, nei limiti e con il procedimento stabiliti dalla legge statale e regionale per le deroghe al P.R.G., autorizzare deroghe alle norme del presente RE per opere inerenti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

## **ALLEGATO : ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI**

ASL	Azienda Sanitaria Locale
CE	Commissione edilizia comunale
DIA	Denuncia inizio attività
D.C.C.	Delibera consiglio comunale
D.L.	Decreto legge
D.Lgs	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
IED	Intervento edilizio diretto
L.R.	Legge regionale
NTA	Norme tecniche di attuazione
P.R.G.	Piano regolatore generale
RE	Regolamento edilizio
SLP	Superfici lorda di pavimento
SUA	Strumento urbanistico attuativo
z.t.o.	Zona territoriale omogenea